

I rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti pubblici



Opera • 5
Strumenti del volontariato

collana diretta da Paolo Ponzio

© 2008, 2015, Pagina soc. coop., Bari
© 2008, 2015, Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”, Bari

Seconda edizione 2015

*Per informazioni sulle opere pubblicate e in programma
promosse dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
rivolgersi a:*

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
via Vitantonio di Cagno 30 - 70124 Bari
tel.: 080 5640817 fax: 080 5669106

I rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti pubblici

A cura di
Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”
Area Consulenza

Prefazione di
Roberto D’Addabbo
e Rosaria Corvasce

CENTRO DI SERVIZIO
AL VOLONTARIATO
S A N N I C O L A



edizioni di *pagina*

Finito di stampare nel dicembre 2015
da Corpo 16 s.n.c. - Bari
per conto di Pagina soc. coop.

Indice

<i>Prefazione</i>	VII
Introduzione	3
Il riconoscimento del ruolo del volontariato	5
1. Il quadro normativo di riferimento	5
2. Il principio di sussidiarietà	6
3. La sussidiarietà come sfida per le ODV	7
La convenzione	10
1. Premessa	10
2. Requisiti soggettivi	11
3. Contenuti	12
4. Le modalità di scelta del contraente	15
Gli appalti pubblici	16
1. Premessa	16
2. Inquadramento giuridico	16
3. Orientamenti giurisprudenziali	17
3.1. Ammissione delle ODV agli appalti pubblici, p. 17	
3.2. Appalto o convenzione per le ODV, p. 21	
4. Considerazioni conclusive	30
Disposizioni normative di riferimento e allegati	31
Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato (Art. 7)	31
Legge regionale Puglia 16 marzo 1994, n. 11 (Artt. 4 e 5)	31

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali) (Artt. 1 e 5)	33
D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Artt. 3, 5, 6, 7 e 8)	35
Costituzione italiana (Art. 118)	37

Allegati

1. Fac-simile Convenzione tra ODV e Enti pubblici (per la gestione di attività di interesse pubblico), p. 38
2. Fac-simile Convenzione tra ODV e Azienda ospedaliera, p. 43
3. Fac-simile Convenzione tra ODV e Azienda ospedaliera (Area dei servizi di autoambulanza), p. 48
4. Fac-simile Convenzione tra ODV e Amministrazione comunale (Area dell'assistenza sociale, culturale ed educativa), p. 52
5. Fac-simile Convenzione tra CSV e Istituto scolastico (Sportello Scuola-Volontariato), p. 56
6. Fac-simile Convenzione tra ODV e Istituto scolastico (Area della promozione del volontariato nella scuola), p. 60
7. Fac-simile Convenzione tra ODV e Ministero Beni Culturali (Area della tutela del patrimonio culturale, artistico e storico), p. 62
8. Fac-simile Convenzione tra ODV e altro Ente non profit (Cooperativa sociale, Fondazione, Associazione), p. 66

Prefazione

La lunga stagione di ridefinizione del sistema di Welfare nel nostro paese ha prodotto una vera e propria rivoluzione nei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti pubblici. Si è passati da un rapporto di “sudditanza” delle organizzazioni di volontariato nei confronti dell’Ente pubblico all’affermazione della pari dignità tra i due soggetti.

Questo nuovo scenario, tuttavia, necessitava di essere regolato da un punto di vista normativo al fine di meglio garantire il «conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali» (art. 1, Legge n. 266/1991).

Per questa ragione è stato individuato nella convenzione lo strumento cui affidare la regolamentazione dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti pubblici.

Il presente testo prende le mosse dall’evoluzione normativa della disciplina sul volontariato e dall’introduzione del principio di sussidiarietà, per poi analizzare le modalità tecniche e operative esistenti nel nostro ordinamento nazionale e regionale attraverso cui le organizzazioni di volontariato possono instaurare e intrattenere rapporti con gli Enti pubblici per l’erogazione dei servizi.

Il testo è inoltre corredato di alcuni schemi tipo di convenzione utilizzabili per i diversi settori di intervento: la scelta di inserire tali allegati è stata determinata dalla necessità di fornire alle ODV e alle Amministrazioni pubbliche gli strumenti operativi per l’instaurazione di rapporti convenzionali. Gli schemi di convenzione riportati in allegato non costituiscono, ovviamente, testi ufficiali e non esauriscono tutte le tipologie di atti utilizzabili; essi hanno una funzione esclusivamente indicativa ed esemplificativa, potendo essere adattati alle diverse esigenze che, di volta in volta e a seconda dei casi, verranno ravvisate dai soggetti stipulanti, in ragione del servizio da rendere o dello scopo prefissato.

Ci auguriamo, pertanto, che possa essere una guida utile e pratica per le ODV, per gli Enti pubblici e per tutti gli operatori del settore.

Consulente
CSV “San Nicola”
Rosaria Corvasce

Coordinatore Area Consulenza
CSV “San Nicola”
Roberto D’Addabbo

I rapporti tra
le organizzazioni di volontariato
e gli Enti pubblici

Introduzione

Gli interventi legislativi degli ultimi anni, culminati in ambito costituzionale con l'affermazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), hanno profondamente modificato il nostro sistema di Welfare, garantendo sempre maggiore riconoscimento e valorizzazione agli organismi del Terzo Settore e favorendo una nuova dinamica dei rapporti tra questi ultimi e gli Enti pubblici.

L'introduzione del principio di sussidiarietà ha consentito, infatti, di abbandonare la vecchia idea secondo cui le istituzioni sono gli unici soggetti capaci di risolvere e rispondere in modo assoluto ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, considerati solo quali meri destinatari e mai partecipi dell'agire collettivo, e permettendo, invece, agli Enti pubblici di affidare la gestione e la realizzazione di progetti nel settore dei servizi sociali a soggetti privati, come quelli appartenenti al variegato mondo del volontariato, riservandosi un esclusivo ruolo di regolazione e di controllo.

L'attuazione del principio di sussidiarietà comporta, in concreto, una diminuzione del carico operativo delle Amministrazioni e una valorizzazione dei cittadini e dei gruppi sociali quali detentori di risorse e informazioni che il settore pubblico non possiede, con il risultato di ridurre i costi per la società dei servizi di interesse collettivo e al contempo innalzarne la qualità.

In tale contesto, il volontariato costituisce senz'altro un punto di riferimento stabile e affidabile per l'Amministrazione, sia nella fase organizzativa e di realizzazione dei servizi da erogare alla comunità sia nella fase di pianificazione delle attività di intervento, in ragione della sua capacità di fornire risposte concrete ai bisogni e alle aspettative dell'utenza.

Pertanto, in attesa anche di conoscere le ulteriori novità che verranno introdotte a livello normativo con la preannunciata riforma del Terzo settore – che, come già emerso dalle Linee guida e dal disegno di legge attualmen-

te in discussione, si propone di intervenire, tra le altre cose, anche sul tema dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti pubblici –, appare fin da subito indispensabile approntare e analizzare modalità tecniche e operative, già esistenti nell'attuale normativa nazionale e regionale, che favoriscano la crescita di tali rapporti, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, finalizzate all'erogazione dei servizi volti al soddisfacimento del bene comune.

Il riconoscimento del ruolo del volontariato

1. Il quadro normativo di riferimento

Per meglio comprendere il tema dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti pubblici è necessario preliminarmente ripercorrere l'evoluzione normativa che ha determinato il graduale riconoscimento e l'affermazione dell'importanza del volontariato.

Il primo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato dell'importante ruolo che le realtà organizzative nate dall'iniziativa dei cittadini svolgono nel perseguimento di finalità pubbliche è individuabile sicuramente nella Legge-quadro sul volontariato n. 266/1991.

Già nell'art. 1 della presente legge, il legislatore ha inteso chiarire da subito il *valore sociale* dell'attività di volontariato, imponendo alla Repubblica italiana il compito di promuoverne lo sviluppo, salvaguardarne l'autonomia e favorirne l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. Con tale legge si è aperta la strada alla possibilità di dar vita alle prime forme di collaborazione tra istituzioni e ODV.

Pochi anni più tardi, i principi guida della Legge n. 266/1991 hanno trovato riconoscimento anche all'interno del nostro sistema legislativo regionale¹.

Il momento cruciale che ha segnato la svolta nel processo normativo relativo alla regolamentazione dei rapporti fra Terzo settore e Amministrazioni pubbliche è stato rappresentato dalla Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000.

Tale legge ha previsto un sistema integrato di interventi e di servizi che

¹ In particolare, nella Regione Puglia, tali principi sono stati recepiti con la Legge regionale n. 11/1994, che all'art. 1 riconosce e garantisce l'importanza dell'attività di volontariato per il soddisfacimento del bene comune.

incide profondamente sul precedente sistema di Welfare, modificando il ruolo dello Stato da assistenziale e interventista a regolatore e controllore.

Il mutamento del ruolo delle istituzioni nella gestione dei servizi pubblici di interesse primario per la collettività è derivato da quell'urgenza, intuita dalla Legge-quadro n. 266/1991 e mai abbandonata nel corso degli anni, finalizzata a incentivare forme di cooperazione e coinvolgimento del privato nel sociale sia in fase di programmazione degli interventi che in quella di gestione della rete di servizi. È oramai evidente che le funzioni e le competenze in ambito sociale debbono essere attribuite a quelle aggregazioni più vicine ai concreti bisogni dei cittadini.

In tale quadro legislativo si inserisce la riforma del titolo V della Costituzione e in particolare la nuova formulazione dell'art. 118.

2. Il principio di sussidiarietà

Con l'art. 4 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stato aggiunto all'art. 118 della Costituzione il comma 4, che così testualmente recita: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Con tale riforma dell'art. 118 è stato quindi formalmente introdotto il principio di matrice comunitaria di sussidiarietà nella duplice valenza di sussidiarietà verticale e orizzontale. Nel primo caso ci si riferisce alla necessità che le competenze e le funzioni siano attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini; lo Stato deve intervenire soltanto qualora i livelli inferiori non siano in grado di operare o sia necessario coordinare la loro attività al fine di assicurare l'unità della Repubblica (sussidiarietà verticale). Nel secondo caso si fa riferimento alla possibilità che l'esercizio di funzioni pubbliche venga attribuito ai cittadini stessi e alle formazioni sociali, non solo grazie a una delega eventualmente conferita dalla pubblica Amministrazione, ma anche attraverso la propria autonoma iniziativa (sussidiarietà orizzontale).

Ciò che ha mosso il legislatore a operare tale incisione sulla nostra Carta fondamentale, e che poi ha costituito il *quid* della riforma, è stata l'urgenza di favorire sempre più la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale.

Con tale intervento normativo non si è voluto ovviamente destituire totalmente lo Stato di qualsiasi potere e rimettere la totalità delle responsabilità ai cittadini, bensì permettere ai cittadini e alle formazioni sociali di esercitare un ruolo sussidiario e integrativo, ovvero di supporto e di rinforzo alle istituzioni pubbliche che erogano pubblici servizi, in ragione della loro

capacità di fornire risposte diversificate e personalizzate ai bisogni dell'utenza.

La sussidiarietà orizzontale, dunque, come «forma nuova di sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa»².

3. La sussidiarietà come sfida per le ODV

Per il volontariato l'art. 118 Cost. rappresenta da un lato il riconoscimento costituzionale dell'attività che lo stesso ha svolto fin dalla sua nascita, dall'altro l'avvio di una nuova fase che vede le organizzazioni di volontariato crescere e porsi come attori di un nuovo modello di Amministrazione condivisa.

Le ODV vedono quindi rafforzato il proprio ruolo all'interno della società ponendosi sempre più come centri di rappresentanza di interessi collettivi, favorendo così una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita sociale, culturale, economica e politica del paese e imponendo alle istituzioni di ascoltare e tenere nella debita considerazione le proprie istanze.

Ciò implica, in primo luogo, che le ODV devono avere l'opportunità di partecipare direttamente all'intero processo di *policy making*; significa che devono essere considerate uno degli attori principali nella determinazione dell'agenda pubblica, nell'attuazione delle politiche e nella valutazione di queste ultime.

Esse devono poter contribuire fin dall'inizio al processo decisionale, e non dopo che le decisioni sono già state prese. A questo scopo, le ODV hanno il diritto di essere concretamente coinvolte nelle fasi programmatiche e decisionali.

Le istituzioni pubbliche devono coinvolgere le ODV nel processo di valutazione, creando e usando strumenti partecipativi di monitoraggio.

Per una corretta consultazione è necessario:

- che le istituzioni pubbliche garantiscano che le decisioni finali non siano ancora state prese e che il punto di vista delle ODV venga tenuto in considerazione;
- che le procedure di consultazione siano aperte e condotte secondo regole trasparenti, anche se non eccessivamente burocratizzate;
- che nel definire e gestire i processi di consultazione si tenga conto delle limitate risorse umane, temporali e finanziarie delle ODV.

² Come definito all'art. 1 della *Carta della sussidiarietà*, presentata a Roma dalla cittadinanza attiva alla prima Convenzione nazionale della sussidiarietà il 2 marzo 2004.

Le ODV devono affermare la propria identità e rappresentatività all'interno della società, potendo così non solo meglio divulgare i propri valori e conseguire le proprie finalità, ma anche costituire nuovi luoghi di aggregazione e di partecipazione.

Inoltre, le istituzioni sono chiamate a sostenere i progetti presentati in autonomia dalle organizzazioni, non necessariamente quelle più grandi, ma quelle capaci di attività più rilevanti e attrattive, in una dinamica virtuosa di domanda e offerta.

Se si pone l'accento sulle attività concrete che le organizzazioni realizzano, viene automatica la distinzione tra quelle effettivamente promosse per l'interesse generale, e in quanto tali meritevoli del favore e del sostegno delle istituzioni, e quelle che, pur ugualmente legittime, nulla hanno a che fare con l'interesse generale.

Sussiste, dunque, la necessità che si individuino specifiche modalità atte a verificare che le attività messe in campo da un'organizzazione di volontariato siano davvero di interesse generale, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, anziché, come avviene spesso, a posteriori e in maniera autoreferenziale.

Per qualificare un'attività come di interesse generale, è necessario che la valutazione si realizzi in relazione ai beneficiari dell'attività stessa, e non soltanto ai donatori, pubblici o privati, spesso considerati gli unici rispetto ai quali corra l'obbligo di "render conto".

Anche per l'eventuale erogazione di contributi pubblici, è opportuno che ciò avvenga non solo sulla base della regolarità formale degli impegni assunti, ma soprattutto della valutazione sostanziale dei risultati ottenuti nei confronti dei beneficiari di un progetto o di una iniziativa.

Gli Enti pubblici sono, dunque, chiamati a valorizzare e incoraggiare le attività delle ODV finalizzate alla tutela dei diritti, alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni e/o dell'interesse generale, rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo delle attività delle organizzazioni e sostenendo queste ultime.

A tal fine, gli Enti pubblici dovrebbero:

- istituire strumenti, sistemi e processi atti a promuovere una partecipazione più allargata;
- formulare politiche in modo chiaro e trasparente;
- sostenere e collaborare con le iniziative autonome delle ODV, lavorando in partnership con esse a progetti comuni;
- sollecitare il punto di vista delle ODV, incoraggiando la loro partecipazione ai processi decisionali.

Dal canto loro le ODV, per essere ritenute soggetti credibili e affidabili, sono chiamate a garantire:

- responsabilità nei confronti dei loro membri e sostenitori in generale;
- trasparenza, soprattutto nelle questioni finanziarie e quando sono beneficiarie di fondi pubblici e/o contributi di cittadini;
- indipendenza da altri attori (sindacati, partiti politici e istituzioni stesse) ai quali non devono sostituirsi;
- garanzia di democraticità nella struttura e nelle procedure.

La convenzione

1. Premessa

L'introduzione nel nostro ordinamento costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale ha permesso di capire meglio e più profondamente il valore sociale del volontariato nel perseguimento della promozione umana e per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare dei più deboli e svantaggiati.

La percezione e la maggiore consapevolezza dell'importanza della collaborazione con le famiglie e coi gruppi sociali per consentire di sfruttare appieno tutte le potenzialità in campo per perseguire il bene comune ha fatto breccia pian piano, seppur in maniera non uniforme su tutto il territorio nazionale, nella mentalità degli Enti pubblici.

Numerose organizzazioni di volontariato, infatti, intrattengono rapporti con Enti pubblici (ASL, ospedali, Enti locali) o Enti del Terzo settore (Cooperative sociali, Fondazioni, ecc.).

Si tratta di capire quale sia lo strumento più consono a rendere effettiva la partecipazione delle formazioni sociali all'esercizio di pubbliche funzioni.

Lo strumento principe che è risultato più idoneo a regolamentare da un punto di vista normativo tali rapporti è stata la convenzione, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 266/1991¹.

La convenzione è un accordo scritto di natura contrattuale teso a regolamentare sotto diversi aspetti, patrimoniali e non, il rapporto tra le parti che la sottoscrivono. In particolare, carattere peculiare della convenzione è la *corrispettività*.

L'organizzazione di volontariato e l'Ente pubblico assumono *obbligazioni reciproche*, individuabili in generale:

¹ Per la Regione Puglia dagli artt. 4-5 della L.R. n. 11/1994.

– per l'ente nell'onere di sostenere le spese occorrenti per lo svolgimento di compiti a esso attribuiti dalla legge o a esso delegati e che tuttavia esso intende non adempiere personalmente, ma affidare ad altri; controllare, verificare e valutare l'operato del soggetto privato nell'ambito e nei termini della convenzione;

– per l'organizzazione di volontariato nell'obbligo di operare e ottenere il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni e i servizi erogati.

Nel campo del volontariato, tuttavia, accanto a convenzioni bilaterali esistono anche casi di prestazioni unilaterali caratterizzate dalla mancanza di esborso di denaro. Si pensi a quelle attività consistenti nell'assistenza personale a malati o carcerati.

In questi casi si parla pur sempre di convenzioni, in quanto le prestazioni non possono essere svolte senza un preventivo accordo con l'ente responsabile.

I presupposti in presenza dei quali è possibile addivenire alla stipula di convenzioni riguardano sia i soggetti che possono stipulare le stesse sia i loro contenuti.

2. Requisiti soggettivi

Rispetto al profilo soggettivo, possono stipulare convenzioni ex art. 7 della Legge n. 266/1991:

– lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

– le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.

L'iscrizione ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni², costituite da almeno un anno e già operative, è subordinata al possesso di una serie di requisiti (l'assenza di fini di lucro, la gratuità delle prestazioni personali e volontarie degli aderenti; la democraticità della struttura; l'elettività e gratuità delle cariche associative; l'obbligo di formazione del bilancio; le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea; l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di sciogli-

² Non sono iscrivibili le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni Pro Loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circuiti culturali e ricreativi (art. 3 della L.R. n. 11/1994).

mento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore). Queste clausole statutarie obbligatorie non si pongono come condizione per l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, ma come condizione per il loro riconoscimento da parte delle istituzioni ai fini della conclusione di convenzioni o per il godimento di particolari agevolazioni fiscali.

L'attitudine e la capacità operativa di una organizzazione di volontariato dipendono, l'una, dalle finalità da perseguire, dalla struttura, dal numero degli aderenti, dalle risorse; l'altra riguarda la capacità concreta dell'organizzazione di operare e di portare avanti l'attività oggetto della convenzione. Poiché non è facilmente dimostrabile il possesso di tali condizioni, sarebbe opportuno che l'Ente pubblico intenzionato a stipulare una convenzione indichi i criteri di selezione di un determinato ente privato, al fine di evitare sperequazioni o favoritismi.

3. Contenuti

I contenuti che la convenzione deve necessariamente possedere, secondo quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge n. 266/1991, riguardano:

- 1) l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali si garantisce che le attività indicate siano svolte con continuità;
- 2) le attività oggetto della convenzione³;
- 3) le disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- 4) le forme di verifica delle prestazioni e le forme di controllo della qualità delle prestazioni. È necessario che l'ente preposto alla verifica e al controllo, il quale si identifica solitamente con il soggetto che stipula la convenzione con l'organizzazione di volontariato, abbia a disposizione precisi criteri di verifica e puntuali parametri di controllo, magari già previsti nella fase iniziale di progetto, al fine di evitare controlli discrezionali e arbitrari;
- 5) le modalità di rimborso delle spese sostenute (per esempio: assicura-

³ Per quanto riguarda i proventi derivanti dalle attività oggetto della convenzione, trattandosi di attività istituzionali, non costituiscono reddito. Quindi l'organizzazione di volontariato non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, la quale dovrà essere presentata soltanto laddove si conseguano redditi fondiari, redditi di capitale o redditi diversi. È inoltre tenuta all'obbligo della dichiarazione dei sostituti d'imposta per i compensi pagati e le ritenute disposte nei confronti di dipendenti, collaboratori e professionisti della stessa. Questi benefici fiscali riguardano ovviamente solamente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali previsti dalla Legge n. 266/1991.

zione, spese generali dell'organizzazione, rimborso spese ai volontari, eventuali acquisti di materiali e compensi a eventuali collaboratori necessari al progetto ecc.)⁴;

6) le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa. Ciò può non essere inserito all'interno della convenzione, purché vi sia un rinvio *per relationem* a quanto previsto nel contratto di assicurazione, allegato alla convenzione stessa di cui ne diviene parte integrante;

7) gli oneri relativi che devono essere a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Alla legislazione regionale, invece, viene affidata la normativa di dettaglio⁵.

⁴ La rendicontazione finanziaria avente a oggetto le voci da rimborsare deve essere fatta in maniera precisa e analitica. Per queste voci è necessaria quale prova la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato che attesta le uscite con allegata l'eventuale documentazione precedentemente stabilita di comune accordo.

⁵ Si pensi all'individuazione meticolosa contenuta nel 1° comma dell'art. 5 della L.R. Puglia n. 11/1994 dei titoli di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipula di convenzioni: l'incidenza della professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione; l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata; la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione; il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con gli altri soggetti sociali e con i servizi pubblici; la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività; il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione. Volgendo lo sguardo al contenuto che una convenzione deve avere per essere conforme alla legge, anche qui la Legge regionale svolge un ruolo di incisiva specificazione rispetto alla normativa quadro. L'art. 5 comma 2 prevede che la convenzione sia suddivisa in due parti: *a)* nella prima parte devono essere indicati i parametri atti a definire l'attitudine e la capacità operativa dell'organizzazione di volontariato con riguardo all'attività oggetto della convenzione; la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta dell'organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate; le disposizioni idonee a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione; la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; *b)* nella seconda parte si deve indicare la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività all'interno della struttura convenzionata; la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese; la disciplina relativa all'affidamento di mezzi e strutture di proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato; le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall'attività; la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; nonché le modalità di reciproca consultazione periodica. Le

Tale sistema normativo va letto alla luce delle successive modifiche normative intervenute in materia e in particolare della Legge n. 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, con la quale si è provveduto ad allargare il ventaglio di contenuti che possono riguardare i rapporti tra il volontariato e gli Enti locali.

Le organizzazioni di volontariato hanno visto modificato in meglio il loro ruolo: si è passati infatti da un ruolo di mera gestione della rete di servizi, in quanto in passato le convenzioni avevano a oggetto l'esclusiva produzione ed erogazione gratuita di servizi e interventi, a un coinvolgimento delle stesse da parte delle istituzioni pubbliche anche in fase di programmazione e di progettazione degli interventi (artt. 1-5 della Legge n. 328/2000).

Questo modello costituisce una maggiore ed effettiva attuazione del concetto di sussidiarietà orizzontale, in quanto garantisce la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e ne favorisce l'apporto originale.

Da ultimo, un cenno va fatto al D.P.C.M. del 30 marzo 2001 che fornisce indirizzi riguardanti la regolazione dei rapporti tra i Comuni e i vari soggetti del Terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla Legge n. 328/2000, nonché la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In particolare, demanda alle Regioni l'adozione di specifici indirizzi per promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto degli utenti, delle loro associazioni ed enti di tutela; per favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; per l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti del Terzo settore; per agevolare forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali e innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali; per definire adeguati pro-

convenzioni devono, inoltre, prevedere a carico degli Enti pubblici adeguate norme che disciplinino eventuali contribuzioni o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all'entità e alla durata del rapporto convenzionato, nonché norme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese. Le organizzazioni di volontariato, infatti, vivono quasi esclusivamente con le quote e i contributi degli aderenti, per cui non possono far fronte ad anticipi piuttosto consistenti. Pertanto, nell'individuazione delle modalità e dei tempi del rimborso, questi devono essere resi compatibili con le risorse di cui una ODV dispone, prevedendo appunto appositi anticipi.

cessi di consultazione con i soggetti del Terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

Sempre nello stesso D.P.C.M. viene espressamente valorizzato l'apporto delle organizzazioni di volontariato (art. 3). Infine negli artt. 5-6-7-8 vengono dettati i criteri che dovranno essere seguiti dagli Enti locali nei rapporti con i soggetti del Terzo settore per l'acquisto di servizi e delle prestazioni, per l'affidamento della gestione dei servizi, per l'attività di coprogettazione, nonché per promuovere e qualificare la funzione.

4. Le modalità di scelta del contraente

La normativa, e in particolare la Legge n. 266/1991, pur prevedendo che i rapporti tra le ODV e gli Enti pubblici debbano essere regolati attraverso la convenzione, nulla dice in ordine alle modalità e ai criteri con cui l'ente deve procedere alla scelta del contraente, ovvero della ODV con cui stipulare la convenzione.

A tal proposito, in base ai principi generali del nostro ordinamento, può affermarsi che la scelta deve comunque essere operata nel rispetto dei criteri di trasparenza e di evidenza pubblica.

Per quanto riguarda, poi, i servizi di particolare rilevanza, tanto sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, sarebbe preferibile attivare una procedura comparativa, mediante avviso pubblico riservato alle organizzazioni di volontariato, le cui domande di partecipazione siano scrutinate in base a criteri di valutazione predefiniti, che tengano conto della sola proposta progettuale e degli aspetti organizzativi oltre che, ovviamente, del costo.

La questione è di grande attualità e si interseca con la problematica connessa della possibilità per le ODV di partecipare alle gare d'appalto pubblico, affrontata nel successivo capitolo.

Gli appalti pubblici

1. Premessa

La convenzione, come si è visto, costituisce lo strumento espressamente previsto dal legislatore per consentire alle organizzazioni di volontariato di instaurare e gestire i rapporti con gli Enti pubblici.

Per completezza, tuttavia, è necessario capire se le ODV possono conseguire l'affidamento di servizi pubblici, oltre che attraverso il canale preferenziale della convenzione, anche partecipando ad appalti pubblici e, quindi, concorrendo con le altre imprese.

Così come, per contro, è opportuno comprendere fino a che punto l'affidamento di servizi, tanto più se economicamente rilevanti, possa avvenire in favore delle ODV attraverso il canale privilegiato e diretto della convenzione, anziché attraverso una gara pubblica in regime di concorrenza.

2. Inquadramento giuridico

Il codice civile all'art. 1655 fornisce la nozione di "appalto", definendo tale istituto come «il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro».

Quando il committente è un Ente pubblico (in questi casi, solitamente, il termine più usato, anche nei bandi che pubblicizzano le gare, è "stazione appaltante"), l'appalto è regolato da una serie di norme di vario rango, spesso di "ispirazione" comunitaria, le quali hanno tutte come scopo ultimo il perseguimento dell'interesse pubblico. A tal fine, le disposizioni in esame prescrivono complesse modalità di selezione volte a consentire che, attraverso la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa (come sancito dall'art. 97 della Costituzione), venga scelto e risulti vincitore il concorrente che assicuri la realizzazione dell'opera o del servizio alle migliori condizioni di mercato.

Le modalità attraverso le quali si addivene all'aggiudicazione dell'appalto sono due:

- **Aggiudicazione al prezzo più basso**, determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta stabilito dall'Amministrazione;

- **Offerta economicamente più vantaggiosa**, per cui la commissione aggiudicatrice terrà conto di elementi diversi, variabili in base alle prestazioni richieste, quali, per esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, i termini di esecuzione e il prezzo.

L'Amministrazione sceglierà uno dei due criteri sopraindicati sulla base delle proprie necessità e della tipologia di affidamento.

Secondo quanto disposto dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., possono partecipare a gare di appalto: le Amministrazioni dello Stato; gli Enti pubblici territoriali; gli altri Enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

3. Orientamenti giurisprudenziali

3.1. Ammissione delle ODV agli appalti pubblici

Proprio in riferimento ai soggetti che possono prender parte alle gare di appalto, un annoso e ancora attuale dibattito ha riguardato la possibilità che un'organizzazione di volontariato possa risultare aggiudicataria di appalti pubblici.

Infatti, in passato si era consolidato nella giurisprudenza dei TAR, sin dalla storica sentenza del T.A.R. Lombardia del 1999 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 12 gennaio 1999, n. 108), l'orientamento per cui erano da ritenersi illegittime le procedure di gara per l'appalto di servizi aperte anche alle organizzazioni di volontariato per una serie di ragioni, che a breve si indicheranno, le quali non consentirebbero una competizione sul mercato al pari delle altre imprese.

In base a tale orientamento si riteneva, innanzitutto, che la partecipazione di ODV a gare d'appalto, e quindi la possibile aggiudicazione in loro favore, contrastasse con la previsione dell'art. 5 della Legge n. 266/1991, in base al quale gli unici proventi delle associazioni di volontariato sono rappresentati dai rimborsi derivanti da convenzioni e dalle attività commerciali e produttive marginali; tra tali proventi, secondo tale orientamento, non potevano quindi a rigor di logica rientrare anche quelli derivanti da appalti pubblici.

In secondo luogo, si riteneva ostativo il fatto che per legge l'associazione di volontariato deve prevedere l'assenza di fini di lucro, la finalità solidaristica e lo svolgimento delle attività sociali attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite degli aderenti.

Tutti questi elementi avevano, quindi, indotto i giudici amministrativi a ritenere che alle organizzazioni di volontariato, per la loro particolare organizzazione e modalità di gestione, fosse vietato partecipare a una gara di appalto con altre imprese che perseguono come fine principale quello di conseguire profitti in un regime di libera concorrenza¹.

Pertanto la convenzione risultava essere in tale quadro l'unico strumento esclusivo di cui gli Enti pubblici disponevano per potersi avvalere delle prestazioni rese dal volontariato.

A innovare tale panorama giurisprudenziale è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia europea, sez. III, del 29 novembre 2007 (Causa C-119/2006)².

Con tale sentenza la Corte ha disatteso l'argomento sviluppato dalla difesa della Repubblica italiana volta a sottrarre le convenzioni con le ODV alla regola dell'evidenza pubblica, stante la natura non onerosa dei relativi accordi, implicanti soltanto un rimborso delle spese sostenute.

In particolare, la Corte ha ritenuto in primo luogo che l'assenza di fini di lucro e la presenza di una finalità solidaristica non esclude la possibilità che le ODV possano svolgere un'attività economica (pur se riferita a un'attività produttiva marginale rispetto a quella altruistica) e possano essere considerate imprese ai sensi delle disposizioni normative relative alla concorrenza.

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che non costituisce una ragione ostativa la circostanza che l'attività sia prestata a titolo volontario perché il fatto che «tali associazioni possano presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli di altri offerenti non impedisce loro di partecipare alle

¹ Cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2005, n. 1043; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 14 giugno 2005, n. 822; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 21 marzo 2006, n. 3109; T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 marzo 2006, n. 1604.

² La causa aveva a oggetto l'accordo quadro concluso – in deroga alle disposizioni che regolano l'affidamento degli appalti – dalla Regione Toscana e dalle ASL locali con la Confederazione delle Misericordie d'Italia, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e la Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario; il giudice nazionale ha sollecitato la Corte a verificare se l'accordo quadro *de quo* presentasse o meno le caratteristiche di un appalto pubblico, ai sensi della normativa comunitaria sui servizi, e cioè se esso fosse – appunto – un contratto a titolo oneroso, stipulato in forma scritta, tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice.

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/1950».

Sulla base di tali argomentazioni sarebbe irragionevole escludere un'organizzazione di volontariato, magari ben strutturata e con capacità imprenditoriali riguardo all'esercizio di attività produttive marginali, dalle gare di appalto e consentire la partecipazione di altri soggetti non profit privi di tali capacità³.

Se questa sentenza sembrava destinata ad aprire fin da subito nuove prospettive nella disciplina dei rapporti tra organizzazioni di volontariato ed Enti pubblici, la giurisprudenza amministrativa interna ha tuttavia continuato, anche successivamente, a opporre resistenze alla partecipazione delle ODV alle gare d'appalto.

E difatti, con sentenza n. 1666 del 31 marzo 2008 il T.A.R. di Napoli, sez. I (anche dopo la su richiamata pronuncia della Corte di Giustizia europea) ha confermato l'orientamento secondo cui «un'associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l'affidamento di pubblici servizi. E invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l'appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; [...] se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell'appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa a individuare il prezzo più basso, in vista dell'espletamento del servizio, l'ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio, viola anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione» (cfr. in senso analogo T.A.R. Campania - Napoli, sent. n. 3021/2007).

Anche l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 2007, è intervenuta in diverse occasioni sulla materia affermando l'illegittimità della partecipazione

³ Al riguardo la Corte di Giustizia ha concluso che «nella fattispecie, se è vero che il lavoro delle persone che effettuano i trasporti sanitari in parola non è retribuito, risulta nondimeno dagli elementi sottoposti alla Corte che i pagamenti previsti dalle pubbliche autorità interessate superano il semplice rimborso delle spese sostenute per fornire i servizi di trasporto sanitario controversi». Sicché, nella pronuncia richiamata la possibile riconducibilità dell'affidamento all'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti si fondava sulla circostanza che il corrispettivo versato alle associazioni di volontariato potesse non limitarsi ad un mero rimborso delle spese sostenute; non è stato affrontato il tema delle convenzioni che prevedono esclusivamente la restituzione di quanto effettivamente speso per l'erogazione del servizio.

alle gare d'appalto delle associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991, attesa la gratuità dell'attività di volontariato (pareri n. 266/2008, n. 29/2008 e n. 26/2009).

Solo negli ultimi anni, tale orientamento restrittivo è stato pian piano scardinato, arrivando ormai da ultimo a ritenere ammissibile la partecipazione delle ODV alle gare d'appalto.

In particolare, il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 novembre 2012, n. 5882, ha chiarito che non è preclusa la partecipazione alle gare di appalto per le associazioni di volontariato qualora l'attività oggetto della gara sia funzionale allo scopo associativo e risulti compatibile con la disciplina statutaria dell'ente stesso⁴.

Quindi, seppure l'associazione non persegue un fine di lucro, essa può comunque svolgere un'attività economica, con la conseguenza che la medesima associazione può rientrare nella nozione comunitaria di "operatore economico".

In ogni caso, nella medesima sentenza si ricorda altresì come per la giurisprudenza comunitaria l'assenza dello scopo di lucro non è un fattore che di per sé non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore. Anzi, la *ratio* della normativa comunitaria, lungi dall'imporre l'esclusione dalla partecipazione alle gare a priori e senza ulteriori analisi sull'effettiva qualificazione quale "operatore economico" di un soggetto, mira a impedire l'esclusione di concorrenti per il solo motivo che essi non abbiano la forma giuridica corrispondente a una determinata categoria di persone giuridiche.

L'intento del legislatore comunitario non è infatti quello di introdurre limitazioni in ragione dell'organizzazione interna dell'operatore stesso, bensì quello di condurre a una quanto più ampia possibile apertura alla concorrenza, nell'interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, e nell'interesse della stessa stazione appaltante⁵.

Anche successivamente, con sentenza del 23 gennaio 2013, n. 387, il

⁴ Nella pronuncia si afferma infatti che è permesso «a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici alla condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, giacché l'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi"».

⁵ A tal fine la sentenza richiama i precedenti interventi in senso analogo con riferimento alle ONLUS (Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 185, e 16 giugno 2009, n. 3897, nonché V, 25 febbraio 2009, n. 1128).

Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto sulla questione ribadendo come alle associazioni di volontariato non sia precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la Legge-quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte *a latere*, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa.

In tale pronuncia si fa riferimento, fra l'altro, anche ai su citati pareri contrari espressi dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; precedenti che, però, secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, sono da ritenersi superati dal successivo orientamento espresso dalla stessa Autorità riguardo al carattere non tassativo dell'art. 34 del codice dei contratti⁶.

Infine, con ulteriore recentissima sentenza del 17 novembre 2015, n. 5249, sempre il Consiglio di Stato ha confermato che anche le associazioni di volontariato, quali soggetti autorizzati dall'ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorché senza scopi di lucro, rientrano nel novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, dovendosi escludere il carattere tassativo dell'elenco contenuto nell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'ammissione in gara delle associazioni di volontariato implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario, onde è legittima la clausola del bando che consente l'impiego di personale volontario da parte delle associazioni di volontariato ammesse alla gara.

Pertanto, sulla base degli ultimi orientamenti della giurisprudenza e dell'Autorità – che fanno propria la definizione comunitaria di impresa, non suscettibile di tipizzazione nell'elencazione di cui all'art. 34 del codice dei contratti – la legittimazione alla partecipazione alle gare d'appalto delle associazioni di volontariato, di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 non pare possa più mettersi in discussione.

3.2. Appalto o convenzione per le ODV

Proprio tale apertura, tuttavia, ha nel contempo indotto gli stessi giudici amministrativi a dubitare sulla contestuale possibilità per le ODV di conse-

⁶ Nella determinazione n. 7/2010 recante «Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici», l'Autorità ha affermato che operatore economico può essere anche un soggetto senza fine di lucro che operi occasionalmente sul mercato o goda di finanziamenti pubblici; infatti, l'essere beneficiari di contribuzioni pubbliche o il non perseguire un premiente scopo di lucro non sono di per sé cause ostative alla partecipazione a gare.

guire l'affidamento di rilevanti servizi in via diretta mediante convenzione e, quindi, al di fuori del confronto concorrenziale.

Invero, nonostante l'evoluzione giurisprudenziale della quale si è dato conto, il quadro normativo nazionale non ha subito modifiche; pertanto le associazioni di volontariato possono avere accesso alle gare d'appalto e al contempo, in ragione delle finalità solidaristiche per le quali sono costituite, avvalersi – oltre che di finanziamenti pubblici e delle prestazioni gratuite dei volontari – anche di un diverso canale di “collaborazione” con le pubbliche Amministrazioni, quale è quello della convenzione.

Il solo limite indicato dalla Corte di Giustizia, nella richiamata decisione del 2007, è quello relativo al corrispettivo percepito, che deve coincidere al mero rimborso delle spese sostenute, affinché in ragione dell'assenza di onerosità del rapporto possa ritenersi esclusa la sussistenza di un contratto d'appalto e, dunque, legittima l'applicazione di un regime derogatorio agli affidamenti di servizi.

Il problema che si pone – e che si è posta da ultimo la giurisprudenza amministrativa – è che quanto più si riconosce alle associazioni di volontariato (e più in generale ai soggetti no profit) la possibilità di partecipare alle gare di appalto in condizioni di apparente parità con gli altri operatori, tanto meno si giustificerebbero le disposizioni di legge che autorizzano la stipula di convenzioni “dirette” con le Amministrazioni pubbliche.

Altrimenti opinando, si dovrebbe concludere che tali soggetti godrebbero di una duplice possibilità: rappresentata in un caso dalla pubblica gara, cui possono ora partecipare al pari degli altri operatori; e nell'altro caso dal tradizionale privilegio, che conserverebbero intatto, dell'affidamento diretto, dal quale risultano esclusi tutti gli altri, rispetto ai quali, dunque, una o più imprese private, nell'accezione comunitaria, vengono poste in una situazione privilegiata.

Occorre in proposito precisare che la garanzia del “doppio binario” assicurerebbe comunque un vantaggio anche laddove tali soggetti affrontino i “rischi” della concorrenza, potendo infatti contare su una sorta di riserva, più o meno sicura, assicurata loro (oltre che da benefici fiscali significativi) dalla quota di convenzioni dirette; riserva che potrebbe, in ipotesi, consentire loro di formulare, in sede di gara, offerte più basse in termini di prezzo, sbaragliando la concorrenza degli altri operatori, proprio perché una parte delle spese e dei costi generali è loro assicurata e rimborsata in altro modo.

Si tratta di un profilo che non consta essere stato ancora approfondito dalla Corte di Giustizia in tutte le sue implicazioni e che, in una certa misura, è proprio la conseguenza dell'evoluzione giurisprudenziale appena ricordata, che apre le porte a una concorrenza tra soggetti “disomogenei”.

Questo tema è peraltro strettamente legato a quello concernente i confini e la delimitazione del “rimborso spese”.

Ove, infatti, questo rimborso abbracci anche i costi e le spese indirette di un'attività avente, come s'è detto, i caratteri dell'imprenditorialità nella comune accezione comunitaria, appare quanto meno possibile che tale rimborso rappresenti comunque un vantaggio, ovvero più tecnicamente un “aiuto di Stato”, per il soggetto no profit che partecipi a una gara pubblica.

In tale contesto, il sistema delle convenzioni è stato dapprima esaminato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella deliberazione n. 35 del 9 marzo 2011, ove è stato evidenziato che «l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario in via prioritaria mediante convenzionamento con le associazioni di volontariato accreditate (così come delineato nella normativa regionale esaminata) non ha le caratteristiche della procedura negoziata senza bando, ovvero di un affidamento preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti; pertanto, non risulta conforme al regime procedurale al quale deve soggiacere ai sensi degli artt. 20 e 27 del Codice dei Contratti. Tale forma di affidamento mediante convenzionamento, nella misura in cui non prevede alcuna forma di procedura competitiva nemmeno per l'accreditamento delle associazioni, si atteggia quale affidamento diretto che, come tale, non è compatibile con i principi generali di libera concorrenza, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità sopra richiamati».

A ogni modo, tenuto conto di quanto sostenuto nella sentenza della Corte di Giustizia del 2007 su richiamata, si è anche rilevato che «Tale conclusione potrebbe venir meno laddove venisse appurata la natura non onerosa delle convenzioni sottoscritte con le organizzazioni di volontariato ai fini della erogazione dei servizi di trasporto sanitario».

Tenuto conto, dunque, che entrambi gli argomenti – sia quello di carattere soggettivo, riferito alla natura non imprenditoriale delle associazioni di volontariato, sia quello oggettivo, concernente la non onerosità della prestazione – sono stati fortemente messi in discussione, si comprende perché, di recente, i giudici amministrativi hanno riproposto alla Corte di Giustizia europea una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla questione.

Già con ordinanza del 27 febbraio 2013, n. 1195 il Consiglio di Stato, prospettando che un sistema previsto da una Legge regionale, in base alla quale il trasporto sanitario è affidato prioritariamente e senza gara alle associazioni di volontariato e alla Croce Rossa, non è conforme ai principi del Trattato, anche nel caso in cui il rapporto di servizio sia regolato da una convenzione che stabilisca «l'esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute», in quanto comunque discriminatorio, ha chiesto

alla Corte di Giustizia di pronunciarsi con riferimento agli articoli 49, 56, 105 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, nel caso esaminato, tra i costi che devono essere rimborsati sono ricompresi non solo quelli diretti legati all'esecuzione del singolo accordo, ma anche quelli indiretti e generali derivanti dall'attività stabilmente svolta dalle associazioni affidatarie (utenze, canoni, assicurazioni, spese condominiali, spese generali e di funzionamento); inoltre, i costi diretti sono riferiti anche a spese fisse e durevoli nel tempo, quali le retribuzioni del personale. La descritta modalità di rimborso potrebbe, pertanto, essere tale da configurare una vera e propria contropartita dei servizi espletati, con conseguente necessità di procedere al relativo affidamento con gara; pertanto, con un ulteriore quesito, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di chiarire se non debba «qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello qui in contestazione, che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo»⁷.

La Corte di Giustizia europea si è pronunciata su tali quesiti con decisione dell'11 dicembre 2014, affermando importanti principi.

Preliminarmente, ha chiarito che l'accordo quadro sottoscritto dall'azienda sanitaria e dalle associazioni di volontariato costituisce un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2004/18, e rientra quindi, in via generale, nella nozione di appalto pubblico, e la circostanza che sia stato concluso per conto di associazioni che non perseguono fini di lucro non è idonea a escludere tale qualificazione.

A tal proposito ha precisato come il fatto che il menzionato accordo quadro e le specifiche convenzioni da esso derivanti non prevedono trasferimenti finanziari a favore delle associazioni di volontariato diversi dal rimborso di costi non costituisca un elemento decisivo; un contratto, difatti, non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute

⁷ Il quesito è stato formulato nei seguenti termini: «Dica la Corte di Giustizia se gli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE ostano ad una norma interna che prevede che il trasporto sanitario sia affidato in via prioritaria alle associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed alle altre istituzioni o Enti pubblici autorizzati, per quanto sulla base di convenzioni che stabiliscano l'esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute». «Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici – nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – osti ad una normativa nazionale che permetta l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, dovendo qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello qui in contestazione, che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo».

per fornire il servizio convenuto, assumendo quindi scarsa rilevanza accertare se i costi che devono essere rimborsati dalle pubbliche Amministrazioni alle associazioni in parola coprano unicamente i costi diretti collegati allo svolgimento delle prestazioni interessate o, in aggiunta, una parte delle spese generali.

Ciò premesso, ha statuito la Corte che «qualora il valore dell'accordo quadro regionale superasse la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 7 della direttiva UE 2004/18⁸ e il valore dei servizi di trasporto fosse superiore a quello dei servizi medici, si deve considerare che la predetta direttiva osta a una normativa come quella in discussione nel procedimento principale, la quale prevede che le Amministrazioni locali affidino la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza in via prioritaria e con affidamento diretto, senza qualsivoglia forma di pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate».

Al contrario, i giudici europei hanno ritenuto che «nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio constatasse che la soglia in questione non è raggiunta, oppure che il valore dei servizi medici è superiore al valore dei servizi di trasporto, troverebbero applicazione unicamente i principi generali di trasparenza e di parità di trattamento derivanti dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE».

Ne consegue che i principi generali di trasparenza e di parità di trattamento derivanti dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE possono, in via di principio, essere applicabili a un accordo quadro come l'accordo quadro regionale e a convenzioni come quelle che da tale accordo quadro discendono.

Alla luce di questo quadro normativo europeo, la Corte ha ritenuto che le convenzioni dirette tra ASL e associazioni di volontariato, come quella oggetto del giudizio, conducono «a un risultato contrario ai menzionati obiettivi», in quanto, tra l'altro, causerebbero l'esclusione di tutti quei «soggetti non finalizzati al volontariato da una parte essenziale del mercato interessato».

Dopo aver censurato, in linea generale, un approccio “restrittivo” rintracciabile nell'accordo quadro sottoscritto tra autorità sanitaria regionale e associazioni di volontariato, la Corte UE si è soffermata ad analizzare la finalità precipua e quindi la *ratio* secondo la quale quel determinato accordo è stato sottoscritto tra quei soggetti e non tra altri.

⁸ Euro 207.000 – come sostituito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1874/2004; dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2083/2005, con decorrenza indicata al suo articolo 4; dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1422/2007; dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1177/2009, con decorrenza indicata al suo articolo 4; dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1251/2011, con decorrenza indicata al suo articolo 4; e da ultimo così sostituito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1336/2013, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

In primis, i giudici europei hanno riconosciuto che, ai sensi della normativa regionale sul volontariato, «le modalità di organizzazione del servizio di trasporto sanitario in discussione nel procedimento principale sono motivate dai principi di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza, giacché il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato convenzionate è specialmente diretto a garantire che detto servizio di interesse generale sia assicurato in condizioni di equilibrio economico a livello del bilancio». Si tratta, secondo il giudizio della Corte, di motivazioni essenziali, atteso che prevedono «la partecipazione di associazioni di volontariato a un servizio di interesse generale» e si richiamano «al principio di solidarietà».

In particolare, la Corte ha sottolineato il richiamo che la Costituzione italiana fa del volontariato e, nello specifico, ha richiamato l'art. 118, ultimo comma della Costituzione che – come si è visto – ha riconosciuto che i cittadini in forma associata possano svolgere attività di interesse generale con il sostegno delle pubbliche autorità, secondo il noto principio di sussidiarietà.

Si tratta – precisa la Corte – di obiettivi presenti e valorizzati nel diritto dell'Unione, a tal punto che lo stesso diritto dell'Unione non incide sulla competenza di cui dispongono gli Stati membri per configurare i loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali.

La Corte, allo stesso tempo, ha confermato che, «nell'avvalersi di tale competenza», gli Stati membri «non possono introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali nell'ambito delle cure sanitarie».

Tuttavia, la Corte Europea ha affermato un principio molto importante, volto a segnare un passaggio di indubbio valore nei confronti dell'azione delle organizzazioni di volontariato, specie se riferita al loro rapporto con la pubblica Amministrazione, laddove ha precisato che, nel valutare il rispetto di tale divieto, è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone rivestono un'importanza primaria tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri, i quali dispongono di un margine di potere discrezionale, decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto.

Spetta dunque agli Stati membri, nel quadro normativo delineato sopra, individuare strumenti e modalità per affermare, garantire e tutelare il diritto alla salute.

Da ciò consegue che il principio della libertà di prestazione dei servizi può essere derogato «non solo [da] un rischio di grave pregiudizio per l'equilibrio economico del sistema previdenziale», ma anche «[dal]l'obiet-

tivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico e ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti». In altri termini, detto obiettivo può ragionevolmente rientrare in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se un siffatto obiettivo contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute.

Gli Stati membri, dunque, possono mettere in atto politiche, azioni e interventi, nonché modalità amministrative, attraverso cui, «da un lato, rispondono all'obiettivo generale di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente a una gamma equilibrata di cure sanitarie di qualità» e, dall'altro, di «garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane».

La Corte ha inoltre ritenuto legittimo che uno Stato membro possa ritenere, «nell'ambito del potere discrezionale di cui dispone per stabilire il livello di tutela della sanità pubblica e organizzare il proprio sistema di sicurezza sociale», di disporre che «il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale del servizio di trasporto sanitario d'urgenza e che sia idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio». Si tratta, pertanto, del riconoscimento dell'esclusività motivata del ricorso all'erogazione del servizio da parte delle organizzazioni di volontariato.

La Corte, tuttavia, segnala che queste ultime debbono assoggettarsi ad alcune condizioni affinché la loro attività possa considerarsi legittima in un quadro di affidamento diretto del servizio.

In particolare, i giudici ritengono che le associazioni di volontariato, al fine di evitare pratiche abusive,

- non debbano perseguire obiettivi diversi da quelli menzionati sopra;
- non debbono trarre alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime;
- non devono mascherare i rimborsi delle spese, che devono risultare soltanto quelle effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse;
- non devono procurare alcun profitto ai loro membri, nemmeno indiretto;
- nell'impiegare lavoratori dipendenti, devono rispettare rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione nazionale.

Conseguentemente, la Corte Europea ha ribadito che «alla luce del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, come quella in

discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata».

I principi su affermati mostrano come la Corte di Giustizia europea – forse più dei giudizi nazionali – abbia colto la peculiarità e l'importanza dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato in relazione al conseguimento del bene comune, oltre che la vera *ratio* della sussidiarietà voluta dal legislatore costituzionale, al punto da ammettere che il ricorso alle convenzioni con le ODV possa avvenire – sia pure in casi limitati ed espressamente giustificati dalla finalità dell'intervento – in deroga alla regola generale della concorrenza, cui deve sempre ispirarsi la scelta del contraente da parte della pubblica Amministrazione.

Ma in attesa che il legislatore nazionale intervenga a regolamentare meglio la materia, non può dirsi esaurito l'intervento della giurisprudenza.

E difatti, merita di essere richiamato un ulteriore e più recente provvedimento di remissione alla Corte di Giustizia europea emesso dal T.A.R. Piemonte con ordinanza n. 161 del 28 gennaio 2014⁹.

Nel richiamato provvedimento il giudice amministrativo ha prospettato ancora la tesi per cui, quando il meccanismo del convenzionamento risponde – come riscontrato nel caso esaminato – al rigoroso rispetto del rimborso spese, «l'associazione stia operando al di fuori dell'ambito commercia-

⁹ La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale la ASL TO 4 ha disposto l'affidamento diretto in convenzione del servizio di trasporto dializzati, a favore delle associazioni di volontariato; in questo caso, il quadro normativo di riferimento è completato dalla legge regionale n. 38/1994, che all'art. 1 prevede: «La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile». Prevede poi l'art. 9: «La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato [...]. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione. 2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266 del 1991, devono tra l'altro prevedere: [...] f) le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata; g) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione».

le»; ne discenderebbe, pertanto, la legittimità delle deroghe all'evidenza pubblica.

Inoltre, quanto al profilo soggettivo, il giudice ha rilevato che se le associazioni di volontariato sono astrattamente ascrivibili alla categoria dell'operatore economico, proprio la struttura volontaristica le colloca su un piano di difficile comparabilità con gli ordinari operatori del mercato; infatti, poiché la maggioranza degli addetti di un'associazione di volontariato non è retribuita, essa beneficerà di costi della manodopera inferiori rispetto a quelli di operatori economici a vocazione commerciale.

In ragione di questa considerazione, il T.A.R. conclude evidenziando che residua «un margine di compatibilità con l'ordinamento comunitario di un convenzionamento con associazioni di volontariato (che ne rispettino rigorosamente i requisiti) nell'ambito del servizio sanitario nazionale, e a fronte di un mero rimborso spese»; tuttavia, oltre all'onere di verificare la genuinità di detto rimborso, si dovrebbe aggiungere quello per l'Amministrazione di svolgere un previo confronto competitivo tra le offerte di più associazioni di volontariato «onde evitare che, con lo schermo del rimborso spese, vengano comunque accollati all'Amministrazione aggiudicatrice costi gestionali in verità inefficienti o non effettivamente tali». Detta comparazione potrebbe riguardare solo concorrenti tra loro strutturalmente omogenei includendo – ove si tratti di affidamento di interesse transfrontaliero – anche gli operatori comunitari che presentino le stesse caratteristiche previste per le associazioni nazionali di volontariato dalla normativa nazionale. Infine, per impedire quegli effetti distorsivi della concorrenza sul mercato – che potrebbero essere determinati dalla descritta disomogeneità organizzativa delle organizzazioni di volontariato rispetto agli altri operatori economici – occorrerebbe definire più chiaramente il limite entro il quale questi soggetti possono svolgere attività commerciali; infatti, come già rappresentato, attualmente la normativa italiana prescrive genericamente che per questo tipo di enti le attività commerciali e produttive siano “marginali”.

Secondo la ricostruzione seguita nell'ordinanza, i limiti entro i quali le associazioni di volontariato possono avere accesso al mercato potrebbero essere definiti in ristrette percentuali dell'attività complessivamente svolta.

Le soluzioni proposte dal T.A.R. Piemonte, in qualche modo, trovano fondamento nelle stesse (condivisibili) considerazioni per le quali la giurisprudenza e l'Autorità per la vigilanza sui contratti avevano ritenuto, in un primo momento, di escludere per le associazioni di volontariato la legittimazione alla partecipazione alle gare d'appalto; si tratta, infatti, di salvaguardare il libero gioco della concorrenza, ma anche di valorizzare il ruolo

del tutto peculiare che il legislatore ha riservato alle sole associazioni di volontariato, quali principali interlocutori/collaboratori delle Amministrazioni nello svolgimento delle funzioni di carattere sanitario e sociale.

L'intervento della Corte di Giustizia europea sollecitato dal T.A.R. Piemonte potrebbe quindi ulteriormente delineare gli spazi di operatività delle convenzioni tra ODV ed Enti pubblici, anche se l'ormai prossima emanazione della riforma del Terzo settore – che, come preannunciato nelle linee guida, interverrà anche sui rapporti tra le ODV e gli Enti pubblici e in particolare sulle convenzioni – dovrebbe definitivamente disciplinare la materia.

4. Considerazioni conclusive

L'evoluzione normativa dell'ultimo decennio e gli interventi giurisprudenziali in materia di appalti pubblici hanno profondamente inciso e modificato la disciplina riguardante i rapporti tra gli Enti pubblici e le organizzazioni di volontariato, confermando il ruolo di maggiore protagonismo che oggi rivestono le associazioni di volontariato.

Allo stesso tempo, le oscillazioni giurisprudenziali e i numerosi interventi della Corte di Giustizia europea rendono ormai non più prorogabile l'intervento del legislatore italiano, chiamato a realizzare il definitivo contemperamento tra i principi che regolano gli affidamenti pubblici, la tutela della concorrenza e l'esigenza di tener conto dell'importanza del contributo fornito dal volontariato.

In attesa di vedere quali novità verranno apportate da tale riforma, comunque dall'analisi effettuata già possono evincersi importanti indicazioni sulla dinamica dei rapporti tra gli Enti pubblici e le ODV.

E in particolare, ciò che soprattutto emerge è, da un lato, la necessità che le Amministrazioni pubbliche manifestino una maggiore attenzione alla comunità e alle sue esigenze e si affidino sempre più agli organismi del Terzo settore per trovare e dare risposte a dette esigenze; dall'altro lato, che le ODV e gli operatori del volontariato prendano maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie capacità di porsi di fronte alle Amministrazioni pubbliche come partner ideale nella programmazione ed erogazione dei servizi pubblici.

Tutto questo rappresenta senz'altro un'importante sfida per le organizzazioni di volontariato che, a fronte dell'opportunità di diventare veri protagonisti nell'offerta dei servizi sociali, dovranno anche essere in grado di rispondere adeguatamente sia alle esigenze della collettività e degli utenti cui si rivolgono, sia agli standard imposti dalle Amministrazioni affidatarie.

Disposizioni normative di riferimento e allegati

LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 – LEGGE-QUADRO SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 7 *Convenzioni*

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

LEGGE REGIONALE PUGLIA 16 MARZO 1994, N. 11

Art. 4 *Prestazioni all'interno di strutture pubbliche*

1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici e i volontari, le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

3. Gli Enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.

Art. 5 *Convenzioni*

1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorità:

- a) l'incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;
- b) l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;
- c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
- d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
- e) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

2. Le convenzioni sono suddivise in due parti. Nella prima parte devono essere indicati:

- a) i parametri atti a definire l'attitudine e la capacità operativa dell'organizzazione di volontariato con riguardo all'attività oggetto della convenzione;
- b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate;
- c) le disposizioni idonee a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

La seconda parte deve contenere:

- a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività all'interno della struttura convenzionata;
- b) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese;
- c) la disciplina relativa all'affidamento di mezzi e strutture di proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato;

d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall'attività;

e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse;

f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica.

3. L'ente contraente è tenuto a effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione e a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignità della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.

4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli Enti pubblici adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonché eventuali contributi e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all'entità e alla durata del rapporto convenzionato.

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

(LEGGE-QUADRO PER LA REALIZZAZIONE

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTO E SERVIZI SOCIALI)

Art. 1 Principi generali e finalità

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità

dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali.

4. Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed Enti di promozione sociale, fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 5 *Ruolo del Terzo settore*

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi dell'Unione Europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli Enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai sog-

getti operanti nel Terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e Terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le Regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

D.P.C.M. 30 MARZO 2001

Art. 3 *Le organizzazioni di volontariato*

1. Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa e altre attività compatibili, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli Enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla Legge n. 266/1991.

Art. 5 *Acquisto di servizi e prestazioni*

1. I Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore.

2. Le Regioni disciplinano le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi e interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili a offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

c) i criteri per l'eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.

3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'articolo 6 deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla Legge n. 196 del 1997.

4. I Comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'articolo 17 della Legge n. 328 del 2000.

Art. 6 *Affidamento della gestione dei servizi*

1. Le Regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Comuni e soggetti del Terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla Legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica Amministrazione.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi a essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato.

3. I Comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 4.

4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 7 *Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore*

1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e

coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

Art. 8 *Promozione e qualificazione del Terzo settore*

1. Le Regioni e i Comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del Terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del Terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai Fondi europei, avvalendosi anche delle realtà e delle competenze da loro espresse.

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del 2° comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ALLEGATO 1 • Fac-simile Convenzione tra ODV ed Enti pubblici

CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno, addì del mese di, in
..... presso

fra

..... (*specificare la denominazione della Amministrazione pubblica*), che in seguito sarà chiamato/a Ente pubblico, partita IVA/codice fiscale, rappresentato dal (*specificare la carica ricoperta nell'Amministrazione pubblica*) (*nome, cognome e dati anagrafici*), giusta deliberazione del/della (*specificare l'organo competente a deliberare in materia*) n. del

e

l'organizzazione di volontariato “.....” (*specificare la denominazione*) che in seguito sarà chiamata organizzazione, partita IVA/codice fiscale, con sede legale in
Via iscritta nel Registro regionale del volontariato in data con (*indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione*) n., rappresentata dal signor (*nome, cognome e dati anagrafici*) in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

premesso che:

– la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

– la Regione (*indicare gli estremi della Legge regionale di attuazione della Legge-quadro sul volontariato*)

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria

competenza (*specificare le attività*), attiva con l'organizzazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

[*Nota: qualora il progetto non sia particolarmente complesso, potrà essere inserito nel testo del presente articolo. In ogni caso, il progetto deve prevedere fra l'altro la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari o comunque dagli operatori messi a disposizione dall'organizzazione e i profili professionali degli operatori pubblici coinvolti nell'attuazione del progetto.*

Qualora l'attività convenzionata sia direttamente rivolta a utenti, il progetto deve prevederne caratteristiche e numero (eventualmente compreso fra un minimo e un massimo), nonché precisare le modalità di ammissione e dimissione, specificando in particolare se relativamente alle singole ammissioni debbano intercorrere previe intese tra i contraenti.

Il progetto deve inoltre indicare le modalità generali di svolgimento delle attività (fasce orarie, area territoriale coperta, luogo-abitazione privata, struttura pubblica, strumenti impiegati)].

Art. 2

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio (*specificare: comunale/provinciale/regionale*), a utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del signor e dall'organizzazione nella persona del signor predispongono il programma operativo – o i programmi operativi – per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione mette a disposizione n. volontari (*specificare separatamente anche il numero di eventuali dipendenti o prestatori d'opera necessari per l'attuazione del progetto, che comunque dovranno risultare sia per numero che per operatività non determinanti al fine dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione*).

Art. 3

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del

progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso (*specificare: incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente*).

Art. 4

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (*specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste*) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art. 5

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.

Art. 6

[Nota: elencare eventuali strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività].

Art. 7

[Nota: elencare in dettaglio gli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione che vengono imputate alla convenzione.

Tra gli oneri e spese rimborsabili devono figurare assolutamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione].

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (*eventualmente, prevedere un rapporto percentuale*).

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'organizzazione all'Ente pubblico con scadenza mensile.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse (*eventualmente aggiungere: pena corresponsione degli interessi legali*).

[Nota: l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti. Si ricorda infatti che anche nell'ambito convenzionale tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, affinché non vi sia assoggettamento ad imposta, l'eventuale rapporto economico deve essere cosa diversa dal pagamento del prezzo di una prestazione, segno distintivo della "commercialità". Facendo riferimento alla lett. f) dell'art. 5 della Legge n. 266/1991, si deve osservare che l'espressione «rimborso derivanti da convenzioni», che l'art. 7 della stessa Legge n. 266/1991 classifica come «rimborso spese», nel caso delle organizzazioni di volontariato, dovrebbe essere intesa (come vuole l'art. 2, comma 2) come il recupero di spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale, e non già come un corrispettivo di una prestazione, cioè come un ricavo. In quest'ultimo caso non si potrebbero evitare ripercussioni di carattere fiscale. Da ciò l'obbligatorietà per i soggetti impegnati in rapporti convenzionali di creare le condizioni probatorie più favorevoli per comprovare il rispetto di quanto suddetto.

Va comunque tenuto conto che vi possono essere spese oggettivamente non documentabili e imputabili alla convenzione. Proprio però per i concetti su esposti va tenuto inoltre ben presente che dette spese devono essere marginali rispetto alle spese globalmente rimborsate e soggette a dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante l'organizzazione di volontariato].

Art. 8

[Nota: indicare eventuali prestazioni, agevolazioni, ecc., che l'Ente pubblico intende garantire all'organizzazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'organizzazione stessa in attuazione della convenzione].

Art. 9

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'organizzazione contraente.

L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10

Per rendere effettivo nei confronti dell'organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a (*specificare – esempio: istituire apposito comitato bilaterale, chiamare l'organizzazione a far parte di un comitato, consulta istituita o da istituire, consultare l'organizzazione in occasione di*).

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

Art. 11

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La presente convenzione ha validità dal al

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, confermato, sottoscritto – Luogo e data

ALLEGATO 2 • Fac-simile Convenzione tra ODV e Azienda ospedaliera

CONVENZIONE TIPO

L'anno, addì del mese di, in
..... presso

fra

l'Azienda ospedaliera con sede legale, C.F. e P.I.
..... rappresentata dal Direttore generale, di seguito denomi-
nata "Azienda ospedaliera"

e

l'organizzazione di volontariato, con sede, in persona del suo
Presidente legale rappresentante pro tempore, nato a, il
e residente a, di seguito denominata "organizzazione di volontariato",

premesso che:

- la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Costituzione);

- l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto inter-
nazionale generalmente riconosciute (art. 10 Costituzione);

- la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività (art. 32 Costituzione);

- i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente (art. 8 Costituzione);

- l'ordinamento vigente riconosce e promuove il volontariato come il servi-
zio reso dalle persone fisiche, persone giuridiche e associazioni in modo gratui-
to, cioè senza compenso; in modo autonomo, cioè secondo i fini propri del vo-
lontariato costituzionalmente tutelati, in accordo con le istituzioni, in modo
continuativo, cioè per un servizio non occasionale; in modo professionale, cioè
sulla base di una specifica preparazione adeguata al tipo, qualità e quantità del
servizio reso;

- il "volontariato" concorre allo sviluppo della stessa società in cui opera;

- l'Associazione è stata costituita in data e ha i requisiti ne-
cessari per svolgere il Servizio di Volontariato;

vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'organizzazione di volontariato è autorizzata a operare presso i Presidi ospeda-
lieri di, nel rispetto delle norme vigenti, realizzando i propri obiettivi se-

condo il programma e il Regolamento relativo al servizio di volontariato, che, sottoscritto dalle parti, diviene parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'organizzazione di volontariato si obbliga a realizzare il programma richiamato all'articolo precedente con un gruppo di volontari che svilupperanno la propria attività in armonia con le direttive esclusive dell'Azienda ospedaliera, concordate con la Direzione Sanitaria Aziendale e con le Direzioni Sanitarie dei singoli PP.OO. dell'Azienda ospedaliera.

Art. 3

L'Azienda ospedaliera assicura i volontari per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività dei volontari, con oneri a proprio carico.

Art. 4

L'Azienda ospedaliera si obbliga a rispettare l'autonomia del volontariato e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

Art. 5

L'organizzazione di volontariato si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti la privacy delle persone alle quali il servizio viene reso, malati e assistiti, e a far rispettare dai propri aderenti le norme regolamentari di cui al Programma allegato (All. A), concordato e approvato dalle due parti e in particolare:

a) a svolgere le visite nei turni e nelle ore convenute con le Direzioni Sanitarie di Presidio e i Primari interessati attenendosi scrupolosamente ai regolamenti dell'Azienda ospedaliera;

b) a non intraprendere alcuna attività di carattere socio-sanitario di esclusiva competenza del personale ospedaliero, né interferire in alcun modo con l'operato del personale medico e paramedico: ogni informazione di carattere sanitario di cui il volontario dovesse venire a conoscenza sarà soggetta al più assoluto riserbo;

c) a dotare i volontari di apposita divisa, tessera e distintivo di riconoscimento.

Art. 6

L'Azienda ospedaliera si impegna a rendere disponibile un idoneo locale per l'attività di segreteria dell'organizzazione di volontariato.

Il locale è dotato di linea telefonica interna abilitata alle telefonate urbane fino a un massimo di spesa di euro annui.

Art. 7

La presente convenzione decorre dal e ha valore sino a tutto il escludendosi tacito rinnovo. È riservata alle parti la possibilità di disdetta da comunicarsi con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di scadenza della convenzione, tramite raccomandata a.r.

Art. 8

Il rinnovo della presente convenzione, con conseguenti eventuali aggiornamenti, verrà richiesto dall'organizzazione di volontariato all'Azienda ospedaliera con un anticipo di 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

Art. 9

Le eventuali spese e tasse di registrazione del presente atto sono a carico dell'Azienda ospedaliera.

Letto confermato e sottoscritto – Luogo e data

(ALL. A)

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI

.....
.....

REGOLAMENTO

1) Lo scopo che si prefigge l'organizzazione di volontariato è quello di offrire a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un aiuto, mediante la visita intesa come presenza amichevole resa ai malati, come servizio per offrire calore umano, attività di relazione e compagnia; il carattere peculiare è di essere assolutamente indipendente, apartitica, non confessionale, accessibile a tutti, senza alcuna distinzione di sesso, età e ideologia. L'organizzazione di volontariato si colloca nella realtà e nella prospettiva della Riforma Sanitaria con fondamentali caratteristiche quali:

- a) la gratuità delle prestazioni;
- b) l'indipendenza da ogni interesse o ideologia di parte;
- c) l'autonomia nel campo dell'azione e della modalità organizzativa, in accordo con gli organi ospedalieri istituzionali;
- d) la continuità delle prestazioni;
- e) la professionalità degli operatori (a tal fine l'organizzazione di volontariato provvede a organizzare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per i propri iscritti sulla base dello schema allegato);

f) la coscienza che l'apporto del volontariato è destinato a far fronte a esigenze per le quali non esistono competenze attribuibili ai Servizi del sistema socio-sanitario, quindi non sostitutiva ma complementare ai servizi della pubblica struttura.

2) L'organizzazione di volontariato provvederà a segnalare alla Direzione Sanitaria del Presidio interessato i nominativi dei volontari che presteranno la loro opera affinché venga concesso il libero accesso all'ospedale in orari autorizzati e concordati con la Direzione Sanitaria stessa e con i Primari coinvolti al fine di non creare ostacolo all'attività di reparto.

3) I volontari verranno muniti di tessera di riconoscimento e di distintivo, che dovrà essere sempre visibile durante il servizio.

4) I Responsabili dell'organizzazione di volontariato, delegati dalla Presidenza, terranno i contatti con la Direzione Sanitaria Aziendale e con le Direzioni Sanitarie dei Presidi ospedalieri aziendali. Tra i volontari di ogni divisione verrà nominato un responsabile al quale sarà affidato il compito di tenere i contatti con i rispettivi Primari e Capo Sala.

5) I volontari svolgeranno la loro opera nei turni e nelle ore convenute dagli stessi con l'organizzazione di volontariato, in accordo con le Direzioni Sanitarie di Presidio e i Primari interessati.

6) I volontari dovranno allontanarsi durante gli interventi sanitari.

7) I volontari si atterranno scrupolosamente alla disciplina e alle norme dei PP.OO. I contatti con i Sanitari e le Capo Sala saranno demandati solo al Responsabile di Divisione, salvo, naturalmente, casi eccezionali.

8) I volontari non sono autorizzati a consultare documenti sanitari riguardanti i degenti.

9) I volontari non dovranno intraprendere alcuna attività di carattere socio-sanitario di esclusiva competenza del personale ospedaliero.

(ALL. B)

RUOLO E FUNZIONI DEL VOLONTARIATO

1) Il volontario, approfondite le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Servizio ospedaliero e valutate le sue reali disponibilità, stabilisce con il Coordinatore dell'organizzazione di volontariato l'orario e il giorno dei turni.

2) L'orario di servizio viene stabilito dalla Direzione Sanitaria di Presidio e dai Primari interessati in accordo con il Direttivo dell'organizzazione di volontariato, nessuna variazione in merito può essere rimessa alla discrezione individuale del volontario.

3) Non è consentita l'attività del volontario in Reparti diversi da quello assegnato.

4) In servizio il volontario indosserà una divisa con distintivo ben visibile.

5) Il volontario terrà un comportamento corretto e discreto nei confronti di tutti i pazienti, dei parenti degli stessi e del personale ospedaliero. La presenza contemporanea di volontari non dovrà superare le n. unità per Divisione/Servizio.

6) Il volontario si atterrà scrupolosamente a tutte le norme igieniche proprie dell'ambiente in cui opera e del servizio che effettua.

7) Il volontario non è autorizzato a sostituire il personale di reparto in nessun momento e per nessun motivo comprese eventuali agitazioni sindacali.

8) Non è ammessa al volontario nessuna interferenza o giudizio sull'operato del personale medico e paramedico di reparto; l'insorgere di eventuali problemi o disagi dovrà essere segnalato al Coordinatore.

9) Il comportamento del volontario nei confronti del paziente sarà sempre in perfetta sintonia con le finalità proprie dell'organizzazione di volontariato: offrire calore umano, disponibilità all'ascolto, dialogo sereno e confortante, discrezione assoluta, rispetto della personalità del degente, del suo dolore e delle sue convinzioni politico-religiose, manifestare in ogni momento, con decoro anche nell'aspetto esteriore, la propria disponibilità e sensibilità. Nessun malato deve quindi sentirsi escluso dalle attenzioni e cure del volontario; lo stesso dovrà quindi fornire indistintamente a chi lo richieda il proprio aiuto morale o materiale. Un'attenzione particolare va riservata al malato in fase terminale o a chi viene segnalato dalla Capo Sala per particolari difficoltà psichiche o fisiche.

10) Il volontario non conosce la malattia da cui il paziente è affetto e nessuna indagine deve essere compiuta a tal fine. Ogni informazione di carattere sanitario, di cui il volontario dovesse comunque venire a conoscenza, è soggetta al più assoluto riserbo.

11) Il volontario, di norma, accede al Presidio ospedaliero a piedi: permessi di ingresso con autovettura verranno rilasciati solo per motivate esigenze di contatto e di salute e, comunque, in numero non superiore a

12) Il volontario offre il proprio tempo al servizio di persone in stato di bisogno: assistenza ai parti, fare camminare, ecc.; sarà quindi disponibile alle esigenze del servizio, non dovrà mai favorire la nascita di gruppi all'interno dell'Azienda.

13) Il servizio prestato dal volontario è gratuito.

La gratuità riguarda non solo il piano economico ma anche quello di eventuali altri vantaggi: nessuna aspettativa in tal senso deve avere o manifestare il volontario.

Deve bastare la coscienza del servizio reso affinché il malato si senta, anche nella struttura ospedaliera, una persona sotto tutti i profili in piena dignità.

14) Il volontario è tenuto a partecipare alle riunioni di gruppo e alle iniziative di aggiornamento promosse dall'Associazione.

ALLEGATO 3 • Fac-simile Convenzione tra ODV ed Azienda ospedaliera

AREA DEI SERVIZI DI AUTOAMBULANZA

L'anno, addì del mese di, in
..... presso

fra

l'Azienda ospedaliera con sede legale
....., C.F. e P.I. rappresentata dal
Direttore generale, di seguito denominata "Azienda ospedaliera"

e

l'organizzazione di volontariato, con sede,
in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore,
nato a, il e residente a, di segui-
to denominata "organizzazione di volontariato",

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Associazione di volontariato si impegna a collaborare con l'Azienda ospedaliera garantendo la propria disponibilità ad effettuare, con i mezzi (autoambulanze) di cui l'Associazione ha la proprietà o comunque il possesso e con il personale (autista e soccorritore) all'uopo reso disponibile:

a) viaggi programmati, su richiesta delle Direzioni ospedaliere dell'Azienda, con preavviso di almeno 12 ore; e/o

b) trasporto utenti da ricoverare, di norma su prescrizione/proposta del Medico curante o specialista, in una delle strutture ospedaliere dipendenti dalla stessa Azienda, nel caso non si tratti di trasporto primario in emergenza riconosciuto dalla Centrale Operativa del Servizio 118 di

Orari e giorni di disponibilità: n. ore su 24 festivi compresi.

Art. 2

Eventuali variazioni nella disponibilità per servizi di ambulanza di cui al precedente articolo 1 dovranno essere formalmente comunicate dalla organizzazione di volontariato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso minimo di due mesi.

Pur non rendendosi necessaria al riguardo l'adozione di atti formali di modifica della presente convenzione, le suddette variazioni potranno diventare

operanti solo previo assenso formale dell'Azienda che, in caso contrario, si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo.

Art. 3

All'atto della stipula della presente convenzione, la organizzazione di volontariato, qualora non vi avesse ancora provveduto, dovrà depositare un elenco dei volontari impegnati nel servizio, sottoscritto dal Presidente legale rappresentante e completo di cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, patente di guida e titolo professionale posseduti.

Gli operatori individuati dalla organizzazione di volontariato per lo svolgimento dei servizi di ambulanza indicati all'articolo 1 devono essere in possesso l'uno di regolare abilitazione alla guida dell'autoambulanza e l'altro del diploma di infermiere professionale, infermiere generico e/o attestato di "soccorritore".

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare i titoli posseduti e le professionalità documentate.

Anche al fine di acquisire gli attestati di cui al presente articolo, il personale individuato dalla organizzazione di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 dovrà partecipare a idonei corsi di aggiornamento professionale appositamente organizzati in forma gratuita dall'Azienda ospedaliera o dalla organizzazione stessa, anche in collaborazione con il personale dell'Azienda ospedaliera.

Art. 4

Alle ambulanze impegnate nel servizio verrà garantita a cura e spese dell'Azienda ospedaliera:

- la sterilizzazione dello strumentario chirurgico non monouso;
- l'approvvigionamento dei presidi chirurgici e dei farmaci in dotazione;
- lavaggio e ricambio della biancheria utilizzata per il servizio.

Art. 5

Per il servizio di cui all'articolo 1 reso dall'organizzazione di volontariato con i propri automezzi, rimangono a carico dell'organizzazione di volontariato gli oneri per la R.C.A. e R.C.V.T. comprensiva, quest'ultima, della copertura assicurativa per gli utenti che vengono assistiti e trasportati.

Rimangono inoltre a carico della organizzazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa per gli infortuni dei propri associati operanti nei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 6

A fronte dei servizi resi, l'Azienda ospedaliera riconoscerà all'organizzazione di volontariato:

- 1) Per il servizio di cui all'articolo 1 lett. a) viaggi programmati:
- € tariffa forfettaria da applicarsi per ogni intervento effettuato entro un percorso di 15 km;
 - € /km tariffa forfettaria da applicarsi per ogni chilometro percorso oltre i 15 km comprensivo di andata e ritorno, da sommarsi alla tariffa di €;
 - + € fermo macchina per ogni ora eccedente la 1^a ora di attesa; + € per secondo trasportato.
- 2) Per il servizio di cui all'articolo 1 lett. b) trasporto utenti da ricoverare:
- € tariffa forfettaria per i trasporti entro 15 km di percorrenza (per il diritto di uscita);
 - € da corrispondere per ogni chilometro percorso oltre i 15 km comprensivo di andata e ritorno, da sommarsi alla tariffa di €;
 - + € per secondo trasportato.

Al fine di facilitare il computo delle percorrenze chilometriche si allega una tabella contenente le suddette percorrenze medie (andata e ritorno), che saranno riconosciute in sede di liquidazione, relative ai tre Presidi ospedalieri (allegato n° 1), fermo restando che le stesse saranno maggiorate di metà dei chilometri percorsi dalla sede dell'organizzazione alla struttura ospedaliera richiedente, quale rimborso forfettario concordato con le organizzazioni (allegato n. 2).

Art. 7

I pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato spiccato sul Tesoriere dell'Azienda entro novanta giorni dal ricevimento di apposita notula (*di norma con frequenza mensile*).

La predetta notula dovrà essere accompagnata da un prospetto riassuntivo, debitamente compilato come da fac-simile (allegato n. 3) e corredata dalle copie delle "impegnative" volta per volta rilasciate dalla Direzione ospedaliera competente sul fac-simile (allegato n. 4).

Art. 8

Gli operatori impiegati nelle attività di servizio sono a tutti gli effetti considerati responsabili per le eventuali inadempienze e/o omissioni.

Fatte salve più gravi conseguenze, l'Azienda ospedaliera si riserva di adottare opportuni provvedimenti sanzionatori qualora le Direzioni ospedaliere segnalino il verificarsi di gravi inadempienze (*es. mancata effettuazione del servizio senza adeguato preavviso*), non adeguatamente giustificati, a seguito di formale contestazione.

Art. 9

La presente convenzione ha decorrenza dal e ha validità fino al

Essa si rinnova previa adozione di formale atto da parte degli organi competenti. È fatta salva la possibilità di recesso da parte di uno dei contraenti con disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 10

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno deferite a un Collegio arbitrale, costituito da un membro nominato dall'Azienda ospedaliera, da un membro nominato dalla organizzazione di volontariato e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo.

Ove non intervenga accordo, la scelta del Presidente è rimessa al Tribunale di Competente per le eventuali controversie giudiziali in dipendenza della presente convenzione è il foro di

Letto, confermato e sottoscritto – Luogo e data

ALLEGATO 4 • Fac-simile Convenzione tra ODV e Amministrazione comunale

AREA DELL'ASSISTENZA SOCIALE, CULTURALE ED EDUCATIVA

L'anno, addì del mese di, in
..... presso

fra

Il Comune di, partita IVA/codice fiscale, rappresentato
dal, giusta deliberazione della Giunta n. del

e

l'organizzazione di volontariato “.....”, partita IVA/codice
fiscale, con sede legale in Via
iscritta nel Registro regionale del volontariato in data n., rap-
presentata dal signor (*nome, cognome e dati anagrafici*) in qua-
lità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

premesso che:

– l'organizzazione di volontariato ha aderito alla richiesta di collaborazione
formulata dal Comune, per lo svolgimento di un programma di intervento nel-
l'ambito dell'assistenza sociale, culturale ed educativa a favore della comunità
locale;

– che attraverso tale convenzione si intende, in particolare, favorire lo svi-
luppo di attività di volontariato sociale da parte della popolazione locale;

– che il rapporto di collaborazione riguarderà lo svolgimento dei seguenti
compiti:

a) trasporto, con autovettura fornita dal Comune, di anziani e indigenti pres-
so strutture sanitarie, mediche e paramediche;

b) assistenza alunni scuola materna ed elementare durante l'ingresso e l'usci-
ta dai rispettivi edifici;

– che eventuali ulteriori attività potranno essere svolte in accordo tra le par-
ti a seguito di specifica deliberazione della Giunta Comunale;

– che con deliberazione della Giunta Comunale n. del
è stato approvato lo schema di convenzione con l'organizzazione di volontaria-
to

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione comunale di e l'organizzazione di volontariato cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Legge n. 266/1991, art. 7 e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell'Amministrazione.

Gli interventi svolti, inoltre, non dovranno essere sostitutivi di competenze professionali specializzate, né interessare attività per le quali sono previste particolari disposizioni di sicurezza del lavoro.

Art. 2

A tal fine l'organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta al Registro regionale generale del volontariato, fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:

a) trasporto, con autovettura fornita dal Comune, di anziani e indigenti presso strutture sanitarie mediche e paramediche.

Ogni intervento sarà richiesto dall'Ufficio Comunale di assistenza, con appositi moduli, o in casi di particolare urgenza tramite via telefonica. L'organizzazione di volontariato è tenuta a dare tempestiva conferma dell'accettazione del servizio.

L'organizzazione produrrà mensilmente regolare rendicontazione;

b) assistenza alunni scuole elementari nello svolgimento del "Piedibus" al fine di combattere il fenomeno dell'obesità;

c) assistenza alunni scuola materna ed elementare durante l'ingresso e l'uscita dai rispettivi edifici.

Eventuali ulteriori attività potranno essere svolte in accordo tra le parti a seguito di specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune che si riservano di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

L'organizzazione di volontariato presenterà ai competenti uffici comunali una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

Art. 4

a) L'organizzazione di volontariato garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione, salvo eventi imprevedibili.

b) L'organizzazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art. 2, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività

stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che anche in itinere dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 5

Il Comune concede in uso all'organizzazione di volontariato un locale posto a, da destinare a sede esclusiva dell'organizzazione, oltre a un telefono cellulare da utilizzare per lo svolgimento delle attività affidate, a un contributo annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

Il Comune, per propria parte, inoltre riconosce all'organizzazione di volontariato un rimborso spese, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato) per gli oneri diretti, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, per la quota parte di spese di funzionamento dell'organizzazione, per spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nell'attività di cui trattasi dovranno sostenere direttamente.

L'entità del citato rimborso viene calcolato in € l'anno.

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del Presidente dell'organizzazione di volontariato che tale rimborso non è soggetto al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633.

L'Amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi.

Art. 6

Il numero dei volontari dell'organizzazione impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art. 2, non sarà inferiore a n. Di essi l'organizzazione, nel momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti uffici del Comune, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone tempestiva comunicazione, allorché intervengono modifiche allo stesso.

A tal fine l'organizzazione indica il Sig. quale responsabile operativo dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 7

La convenzione decorre dal e avrà durata, con scadenza il

Ciascuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso, tramite lettera raccomandata a.r.

L'Amministrazione ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove

si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2.

Art. 8

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali», l'organizzazione ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'attività, di non divulgare in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Art. 9

La presente convenzione è esente da imposto di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Letto, approvato e sottoscritto – Luogo e data

SPORTELLLO SCUOLA-VOLONTARIATO

L'anno, addì del mese di,
in presso

fra

l'Istituto scolastico, in persona del Dirigente scolastico
pro tempore, dott. nato a il e domiciliato per la carica presso l'Istituto: C.F.

e

il Centro di Servizio al Volontariato CSV “.....”, in persona del Legale
rappresentante, Sig., nato a il e domiciliato per la carica presso la sede del CSV “.....”:, C.F.

Vista la normativa che riguarda l'arricchimento dell'offerta formativa e le attività complementari e integrative, in particolare la Legge n. 425/1997, il D.P.R. n. 567/1996, la Legge n. 440/1997, il D.M. n. 675/1997, il D.M. n. 238/1998;

Vista la normativa concernente l'avviamento e l'organizzazione del processo di autonomia scolastica Legge n. 59/1997 art. 21;

Vista la Legge n. 425/1997 e il regolamento generale applicativo approvato con D.P.R. n. 323/1998 che all'art. 12 introduce il credito formativo valutabile in sede d'esame di Stato;

Visto il D.M. n. 452/1998 riguardante l'individuazione delle tipologie d'esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la normativa riguardante l'Educazione alla Salute e in particolare il D.P.R. n. 309/1990, la Legge n. 162/1990, le CC.MM. n. 362/1992 e n. 120/1994, i DD.MM. n. 600/1996 e n. 114/1998;

Considerata la funzione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, riconosciuta all'attività di volontariato dallo Stato italiano con la Legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata la funzione di promozione e sostegno alla crescita della cultura della solidarietà, attribuita ai Centri di Servizio al Volontariato dal D.M. 8 ottobre 1997, applicativo dell'art. 15 della Legge n. 266/1991;

premesso che

– che il CSV “.....” e l'Istituto scolastico intendono promuovere tra

i giovani la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, e avvicinare i giovani al mondo del volontariato e, in particolare, a stimolare forme di collaborazione tra scuola e volontariato, attraverso la creazione, nell'Istituto scolastico di di uno Sportello Scuola-Volontariato;

– che, nell'ambito dell'integrazione tra scuola e volontariato, l'Istituto scolastico può svolgere un ruolo primario favorendo l'attivazione di uno Sportello Scuola-Volontariato;

– che nell'Atto di Indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione per l'anno 2008 in cui sono individuate le priorità per il 2008 il Ministro richiama il valore del volontariato a scuola anche come stile di vita positivo e ne promuove la valorizzazione nell'attività scolastica;

– che in tale Atto di indirizzo si indicano tra le priorità educative e formative della scuola italiana per quest'anno scolastico:

Promuovere e sostenere le diverse iniziative di educazione: valori del dialogo, della comprensione e della solidarietà, integrazione delle diverse abilità, potenziamento della formazione nell'area scientifica e diffusione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle attività didattiche rivolte ai soggetti disabili, sostegno della scuola in ospedale, educazione stradale, accoglienza ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri, sostegno alla creatività/pratica musicale e teatrale, ambiente e sviluppo sostenibile, educazione motoria e sport come strumenti per educare alla sana competizione e ai valori del rispetto degli altri e delle regole.

Sostenere l'attuazione del piano nazionale per il benessere dello studente, per promuovere, anche attraverso il volontariato a scuola, stili di vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire l'obesità e i disturbi dell'alimentazione, prevenire e combattere la diffusione e l'uso di sostanze psicotrope, le dipendenze e le patologie comportamentali ad esse correlate.

Legalità e aree a rischio: promuovere lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie ed alla diffusione della cittadinanza attiva. *Prevenire e contrastare il bullismo* e la violenza dentro e fuori la scuola.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il CSV “.....” promuoverà l'attivazione, presso l'Istituto dello “Sportello Scuola-Volontariato”, che fungerà da centro di informazione, orientamento, documentazione e formazione al volontariato e alla cultura della cittadinanza attiva e solidale.

A tal fine il CSV si impegna a:

– curare la progettazione, implementazione e realizzazione delle azioni ne-

cessarie all'attivazione dello Sportello, quali le azioni preliminari di promozione del progetto, di sensibilizzazione e formazione rivolte ai docenti e studenti dell'Istituto, di formazione rivolta all'animatore di Sportello;

- curare la realizzazione di ogni fase del progetto (promozione, formazione, laboratorio), nonché il monitoraggio e la valutazione in itinere degli esiti;

- coinvolgere le organizzazioni di volontariato, affinché mettano a disposizione dell'Istituto le proprie strutture e competenze onde consentire agli studenti tirocini ed esperienze dirette, nei propri ambiti di impegno (sociale, civile, culturale, ambientale, ecc.);

- assicurare consulenza e sostegno per la progettazione, l'attivazione e lo svolgimento di esperienze di collaborazione tra l'Istituto e le organizzazioni di volontariato aderenti al progetto, con riferimento allo sviluppo di stage e di concrete esperienze di volontariato presso le loro strutture;

- individuare, in accordo con l'Istituto, le modalità per la certificazione delle esperienze di volontariato, ai fini del riconoscimento di tali esperienze come credito formativo;

- promuovere e sostenere, attraverso lo Sportello, iniziative di sensibilizzazione ed eventi rivolti a tutti gli studenti dell'Istituto e la partecipazione degli stessi a iniziative sul territorio (es. giornate del volontariato, scambi e gemellaggi, concorsi di solidarietà, ecc.);

- promuovere e realizzare, attraverso lo Sportello, incontri di orientamento al volontariato e seminari tematici sul Terzo settore e le politiche per la cittadinanza attiva rivolti a tutti gli studenti dell'Istituto.

Art. 2

L'Istituto provvederà ad inserire il progetto per l'implementazione del suddetto Sportello all'interno del proprio POF e a creare, all'interno della propria struttura scolastica, lo "Sportello Scuola-Volontariato", assicurandone il supporto logistico (spazio fisico adeguato alle diverse funzioni di quest'ultimo) e quello strumentale (computer collegato in rete, lavagna luminosa, proiettore, ecc.).

A tal fine l'Istituto si impegna a:

- collaborare alla realizzazione delle iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione promosse dal CSV "....." e dirette al proprio personale docente e agli studenti;

- individuare il docente referente per le iniziative e le attività da realizzare attraverso lo Sportello;

- favorire la partecipazione del docente referente ai percorsi formativi organizzati dal CSV ".....", nell'ambito delle azioni, preliminari e non, funzionali all'implementazione e allo sviluppo dello Sportello;

- promuovere la partecipazione dei rappresentanti delle diverse componen-

ti scolastiche (studenti, genitori, altri docenti) alle iniziative, relative al progetto, promosse dal CSV “.....” sul territorio;

- favorire l’attivazione e lo svolgimento di esperienze di collaborazione con le organizzazioni di volontariato aderenti al progetto, con particolare riferimento allo sviluppo degli stage e delle esperienze di volontariato degli studenti presso le stesse;

- assicurare la collaborazione necessaria allo sviluppo del progetto anche attraverso l’eventuale costituzione di un’équipe specializzata, formata da operatori scolastici e operatori del CSV “.....”;

- favorire la partecipazione degli studenti e dei docenti agli incontri di orientamento al volontariato e ai seminari tematici sul Terzo settore e sulle politiche per la cittadinanza attiva promossi e realizzati dal CSV “.....” nell’ambito del progetto.

Art. 3

Le parti contraenti stabiliscono che i costi derivanti dalla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione saranno ripartiti secondo le modalità previste ai seguenti punti 1 e 2.

1) A totale carico del CSV “.....”: i costi relativi alla formazione degli animatori di Sportello; le spese di coordinamento e gestione dello Sportello; gli oneri derivanti dalle attività formative connesse al progetto; i costi relativi all’organizzazione di manifestazioni ed eventi correlati al progetto.

2) A totale carico dell’Istituto: gli oneri assicurativi per la partecipazione degli studenti ad attività extrascolastiche dello Sportello, le spese di trasporto per attività da svolgere al di fuori del complesso scolastico e ogni costo necessario alla fruizione dello spazio fisico destinato allo Sportello di cui all’art. 2.

Art. 4

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza.

La stessa, inoltre, potrà essere modificata solo con il consenso di entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto – Luogo e data

ALLEGATO 6 • Fac-simile Convenzione tra ODV e Istituto scolastico

AREA DELLA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO NELLA SCUOLA

L'anno, addì del mese di, in
presso

fra

l'Istituto scolastico, in persona del Dirigente Scolastico
pro tempore, dott., nato a il
e domiciliato per la carica presso l'Istituto:, C.F.,
di seguito denominato "Istituto"

e

l'organizzazione di volontariato, con sede, in persona del suo
Presidente legale rappresentante pro tempore, nato a, il
e residente a, di seguito denominata "organizzazione di volontariato",

premesso che:

– la promozione della cultura della solidarietà, della legalità, dell'educazione al tempo libero come tempo solidale attraverso esperienze di volontariato interne ed esterne alla scuola costituisce uno degli ambiti di intervento dell'istituzione scolastica, l'attività di volontariato è attività formativa a tutti gli effetti e facente parte del P.O.F. dell'Istituto,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'organizzazione di volontariato si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. studenti volontari, su proposta dell'Istituto scolastico per l'effettuazione di un'esperienza di volontariato considerata percorso di crescita formativa all'interno del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 2

Per ciascun volontario, in base al presente Atto Convenzionale, viene predisposto e sottoscritto da entrambi i soggetti (Istituto scolastico e organizzazione di volontariato) e dallo studente volontario un progetto formativo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, contenente: il nominativo dello studente volontario, con indicazione di luogo e data di nascita, classe frequentata, gli estremi dell'Assicurazione, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato, le strutture ospitanti dell'organizzazione di volontariato presso cui si svolge l'attività, i tempi di presenza presso dette strutture, i nominativi dei tutor e del responsabile dell'organizzazione di volontariato.

Art. 3

Gli studenti si recheranno autonomamente nelle strutture ospitanti che li accoglieranno, senza alcun docente accompagnatore; durante lo svolgimento dell'esperienza – nei giorni e secondo un orario stabilito – gli allievi saranno seguiti da un tutor esterno per l'Istituto scolastico e da un tutor interno per l'organizzazione di volontariato.

L'esperienza non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 4

L'organizzazione di volontariato si impegna a fornire la formazione propedeutica a qualsiasi proposta operativa, adeguandola alle capacità cognitive e di attenzione dei giovani volontari e modulandola in cicli brevi seguiti e/o alternati a feedback.

Art. 5

Gli allievi si impegnano a svolgere l'esperienza da loro liberamente sottoscritta nei tempi e secondo le modalità individuate, seguire le indicazioni dei tutor e far riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e altre evenienze, rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del volontariato, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a tutti i dati acquisiti nel corso dell'attività.

I volontari non si possono assumere competenze che richiedono un'esperienza professionale specifica, coperta da mandato di lavoro e sindacalmente definita.

Art. 6

I volontari sono assicurati dalla compagnia assicurativa operante presso l'Istituto scolastico per le attività extrascolastiche della scuola, con le modalità previste dal contratto stipulato con la compagnia stessa, oppure dalla compagnia assicurativa operante presso l'organizzazione di volontariato, con le modalità previste per gli altri volontari.

Art. 7

L'organizzazione di volontariato si impegna:

- a segnalare alla scuola eventuali assenze degli studenti volontari;
- a compilare e a consegnare alla scuola il certificato di valutazione dell'attività di volontariato, seguendo il modello concordato per tutta la regione;
- in caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, a segnalare l'evento, entro i termini della normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza) e all'Istituto scolastico.

Letto, confermato e sottoscritto – Luogo e data

ALLEGATO 7 • Fac-simile Convenzione tra ODV e Ministero Beni Culturali

AREA DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E STORICO

L'anno, addì del mese di in
presso
fra

Il Ministero per i Beni Culturali, in persona del Ministro pro tempore,
....., nato a il e domiciliato per la
carica presso, di seguito denominata “Amministrazione”

e

l'organizzazione di volontariato, con sede,
in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore,
nato a, il e residente a, di seguito denominata “Asso-
ciazione”,

premessi che:

– la Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato, di segui-
to denominata “Legge-quadro”, valorizza il volontariato associato come espres-
sione «di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto origi-
nale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale in-
dividuate dallo Stato»;

– il D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito con la Legge 14 gennaio
1993, n. 4, prevede che il Ministero per i Beni Culturali può stipulare con le or-
ganizzazioni di volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui al-
l’art. 7 della Legge-quadro;

– considerato che l’Amministrazione ha sentito, in data....., le orga-
nizzazioni sindacali, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del predetto D.L. n.
433/1993;

tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

L’Associazione, costituita conformemente al disposto dell’art. 3, comma 3, del-
la Legge-quadro e iscritta dal nel Registro generale regionale del
volontariato, s’impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione se-

condo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo il programma allegato alla presente convenzione.

La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto a eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della Legge-quadro, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione mediante un contributo all'Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.

L'Amministrazione s'impegna altresì a rimborsare, in modo forfettario, le spese sostenute per l'attività e il funzionamento dell'associazione nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall'art. 5 della Legge-quadro.

Art. 4

L'attività d'intervento degli operatori volontari, fatte salve le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 433/1992, citato in premessa, riguarderà: l'assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree archeologiche e delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico, supporto alla sistemazione degli archivi fotografici, di materiali archeologici e delle schede tecniche nonché accessionamento, posizione, inventariazione e catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotocoproduzione e ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

Art. 5

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto a operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato.

Per l'attività didattica è demandato alle Direzioni delle singole strutture l'articolazione del programma da concordare con l'Associazione.

Art. 6

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l'impiego dei volontari indicati nell'allegato A:

Sedi

Resta facoltà dell'Amministrazione concordare con l'Associazione una diversa articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.

Art. 7

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art. 3.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto presentato, allegato alla presente convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

L'Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività e i servizi, che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente. Ai dipendenti dell'Amministrazione dei beni culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima Amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Art. 8

L'Amministrazione s'impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, attestati relativi all'attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell'Associazione cui fanno capo.

Art. 9

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione sarà condotto, con la supervisione dell'incaricato dell'Amministrazione, da operatori volontari designati dall'Associazione che s'impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

Art. 10

L'Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico", al fine di consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare all'Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 11

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, a osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali né utilizzare il telefono, se non per necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione d'emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione e assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell'Amministrazione e il coordinatore dell'Associazione.

Nel caso d'accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare a eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Amministrazione provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato.

Art. 12

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 13

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

ALLEGATO 8 • Fac-simile Convenzione tra ODV e altro Ente non profit

COOPERATIVA SOCIALE, FONDAZIONE, ASSOCIAZIONE

L'anno, addì del mese di, in presso

fra

l'organizzazione di volontariato “.....” (*specificare la denominazione*) che in seguito sarà chiamata “organizzazione”, partita IVA/codice fiscale, con sede legale in Via iscritta nel Registro regionale del volontariato in data con (*indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione*) n., rappresentata dal signor (*nome, cognome e dati anagrafici*) in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

e

la Cooperativa sociale “.....” (*specificare la denominazione*) che in seguito sarà chiamata “Cooperativa”, partita IVA/codice fiscale, con sede legale in Via, rappresentata dal signor (*nome, cognome e dati anagrafici*) in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale stessa,

premesso che:

– l'organizzazione di volontariato denominata ha tra i propri obiettivi statutari l'assistenza a favore di persone svantaggiate e in particolar modo a

– il sostegno e l'aiuto alle persone in situazione di svantaggio sociale può attuarsi collaborando con cooperative sociali, fondazioni, associazioni di promozione sociale, ecc. che operano nel settore;

– la Cooperativa sociale ha tra i propri obiettivi lo scopo di perseguire l'interesse della comunità e realizza tale scopo mediante servizi diversi, tra cui

– l'organizzazione di volontariato e la Cooperativa sociale condividono gli scopi sociali e i progetti di attività nei quali sono coinvolti i volontari;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del presente atto è la regolamentazione dei rapporti tra la organizzazione di volontariato e la Cooperativa in merito alla collaborazione effettuata da soci volontari della organizzazione di volontariato a favore dei progetti condivisi con la Cooperativa.

Art. 2

L'organizzazione di volontariato si impegna a:

- provvedere alla selezione e formazione dei propri volontari che opereranno presso la Cooperativa nonché a garantirne l'aggiornamento degli stessi, che verrà realizzato di concerto con la Cooperativa;
- predisporre una programmazione trimestrale degli interventi in relazione al funzionamento dei servizi e all'attuazione dei progetti inerenti la collaborazione con la Cooperativa.

Detta programmazione, che dovrà indicare le ore di volontariato previste e i nominativi delle persone impiegate, sarà concordata con il responsabile nominato dalla Cooperativa;

- fornire mensilmente alla Cooperativa il rendiconto delle prestazioni effettuate;
- verificare e concordare, con il responsabile della Cooperativa, attività di sostegno a progetti innovativi per i quali si rende necessario l'apporto temporaneo di personale volontario;
- adeguarsi alle richieste della Cooperativa per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Art. 3

La Cooperativa si impegna a:

- rimborsare all'organizzazione di volontariato i premi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività dei volontari presso la Cooperativa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- riconoscere all'organizzazione di volontariato i costi sostenuti per l'aggiornamento dei volontari inviati in Cooperativa, secondo un piano concordato con la stessa;
- non utilizzare i volontari dell'organizzazione di volontariato per scopi non contemplati dalle leggi e dalla programmazione trimestrale di cui all'articolo 2;
- nominare un responsabile per i rapporti con l'organizzazione di volontariato;
- invitare il Presidente dell'organizzazione di volontariato alle proprie assemblee senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

Art. 4

Le parti danno atto che, in caso di persistente discordanza su aspetti della gestione del servizio, ricercheranno la composizione amichevole del contrasto con ricorso a un Collegio che procederà ad arbitrato irrituale secondo equità. Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri: il primo designato dalla Centrale cooperativa a cui la Cooperativa è associata, il secondo dal Centro Servizi del Volontariato della provincia in cui ha sede l'organizzazione di volontariato e il terzo d'intesa dagli altri due.

Art. 5

Il presente atto avrà validità fino al, e potrà essere disdettato dalla organizzazione di volontariato con preavviso di 30 giorni e dalla Cooperativa con preavviso di 10 giorni.

Letto, confermato, sottoscritto – Luogo e data

Annotazioni

Annotazioni

